



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 31

DATA PUBBLICAZIONE 16/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026 (dalla Circolare n. 6 della L.N.D.)	2
1.2.	Acquisizione diritti audio – video per la stagione sportiva 2025/2026 (dalla Circolare n. 7 della L.N.D.)	2
1.3.	Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti (dalla Circolare n. 8 della L.N.D.)	2
1.4.	Accordo Collettivo Nazionale L.N.D. e A.I.C. (dal comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D.)	2
1.5.	Segreteria L.N.D.	3
1.5.1.	Fase di qualificazione – Inizio Campionato ed inserimento dati su piattaforma telematica L.N.D. - Campionato Under 14 Regionale e Provinciale 2025/2026	3
1.5.2.	Versamento Tasse Reclami	3
1.5.3.	Variazioni gare – Liste di presentazione e Referti Attività di Base	4
1.5.4.	Dichiarazioni di Inattività	4
1.5.5.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	4
1.5.6.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - accolti	5
1.5.7.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	5
1.5.8.	Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale	5
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	6
2.1.	Segreteria S.G.S.	6
2.1.1.	Convocazioni Centro Federale Territoriale - Novarello	6
2.1.2.	Corsi informativi "grassroots livello e" per aspiranti "Istruttori attività di base" e "Istruttori di beach soccer" operanti nelle scuole di calcio	9
2.1.3.	Sistema di qualità Club Giovanili – stagione sportiva 2025/2026	9
2.1.4.	Under 12 Femminile 2025/2026 – Torneo Nazionale Giovanile di Calcio a Otto	9
2.1.5.	Fair-Play – Green Card assegnate	9
2.1.6.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - accolti	9
2.1.7.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici "giovani" per inattività - Respinti	10
2.1.8.	Provvedimento di annullamento "carta assicurativa" della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte	11
2.1.9.	Deroghe all'utilizzo di giovani calciatrici per l'attività di settore giovanile e scolastico – stagione sportiva 2025/2026	11
2.1.10.	Dichiarazioni di inattività	11
2.2.	Modifiche al programma gare	12
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	12
2.2.2.	Variazioni disputa gare – S.G.S.	12
2.2.3.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	12
3.	RISULTATI	12
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	23
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	51
6.	TRIBUNALE FEDERALE	59

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026 (dalla Circolare n. 6 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. inerente i rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Acquisizione diritti audio – video per la stagione sportiva 2025/2026 (dalla Circolare n. 7 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti (dalla Circolare n. 8 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della L.N.D. inerente la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Accordo Collettivo Nazionale L.N.D. e A.I.C. (dal comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla Federazione Italia Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.)

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Segreteria L.N.D.

1.5.1. FASE DI QUALIFICAZIONE – INIZIO CAMPIONATO ED INSERIMENTO DATI SU PIATTAFORMA TELEMATICA L.N.D. - CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE E PROVINCIALE 2025/2026

Si comunica che nella giornata di Mercoledì 22 Ottobre 2025 verranno pubblicate le classifiche ufficiali delle fasi di qualificazione al Campionato Under 14 Regionale.

Si evidenzia che da Giovedì 23 Ottobre 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 18.00 di Sabato 25 Ottobre 2025 tutte le Società partecipanti alla fase di qualificazione Under 14 Regionale e tutte le società partecipanti al Torneo-pre Campionato Under 14 Provinciale dovranno procedere all'iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce "AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ", seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni" al Campionato Under 14 Regionale o Provinciale di competenza in ossequio alle graduatorie della fase di qualificazione del Campionato Under 14 Regionale.

Nella giornata di Martedì 28 Ottobre 2025 il Comitato Regionale pubblicherà i gironi del Campionato Under 14 Regionale e Provinciale nonché il calendario del Campionato Under 14 Regionale, mentre relativamente al Campionato Under 14 Provinciale sarà cura delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali a darne pubblicazione sui rispettivi comunicati ufficiali.

In ultimo, si rammenta che l'inizio del Campionato Under 14 Regionale e Provinciale è fissato per **Domenica 2 Novembre 2025.**

Si precisa, che qualora si verificassero delle rinunce da parte delle Società che acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato Regionale Under 14 2025/2026, per il completamento dell'organico si procederà all'ammissione delle migliori seconde classificate escluse in tutti i gironi ed individuate, nell'ordine, secondo i parametri pubblicati sul comunicato ufficiale n. 13 del 6/9/2025.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5.2. VERSAMENTO TASSE RECLAMI

Si ricorda a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che "relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo", ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5.3. VARIAZIONI GARE – LISTE DI PRESENTAZIONE E REFERTI ATTIVITÀ DI BASE

Si rende noto che dal **1 Novembre 2025 tutte le Società dovranno utilizzare le procedure esposte nei documenti allegati per quanto attiene alle gestione delle sottoelate pratiche:**

- Variazione gare
- Liste di presentazione
- Caricamento referti attività di base

Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa attenzione ed osservanza delle procedure descritte per ciascun argomento, tenuto conto dell'imminente avvio delle nuove applicazioni telematiche.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5.4. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottoelate Società, non avendo ottemperato ai previsti adempimenti, hanno inteso implicitamente di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

ACADEMY FC TORINESE 1894	codice 963136
ACCADEMIA CROCETTA	codice 963385
A.S.D. AURORACANOTTIERI PIZZERIE	codice 710128
US LERMA ASDL	codice 943573

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

1.5.5. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
6884164	LIGA VINCENZO	12/12/2003	ALBESE 1917 SSDARL	09/10/2025
5826955	MEDDA SAMUELE	21/12/2002	ALBESE 1917 SSDARL	10/10/2025
4326457	MEZZELA LEANDRO	13/10/2025	ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	13/10/2025
2003604	ROTA TOMMASO	30/06/2006	ASD BORGOSIA CALCIO	14/10/2025
2079597	PEPE ALFREDO	09/02/2006	FCD PINEROLO	14/10/2025
5890659	TIBERIO ROBERTO	04/04/2001	FCD PINEROLO	14/10/2025
4598194	SIGNORIELLO ALESSIO	24/01/1996	ASD SAN GIACOMO CHIERI	15/10/2025
2151789	CONTE MATHIAS	22/01/2006	SSD BUSCA 1920 ARL	15/10/2025

1.5.6. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2870136	AMEN GABRIELE	28/04/2008	ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
2498923	BINDA NICHOLAS	18/01/2007	ASD PIEDIMULERA
2290620	COLUCCI ALESSANDRO	07/03/2005	FCD SPAZIO TALENT SOCCER
2848065	PRONZATI MATTIA GABRIELE	07/04/2007	ASD S.D. SAVIO ASTI
2361653	TOSATTI LUCA ROMANO	18/02/2005	ASD ORIZZONTI CANAVESEALICESE

1.5.7. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2111063	BIANCO GABRIELE	18/07/2005	ACD PRO DRONERO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
2129587	BRESCIANI THOMAS	11/11/2002	ASD FELIZZANO 1920
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo della sede della Società errato.		
2235941	PASSAMANI SIMONE	13/03/2005	ASD VALDRUENTO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

1.5.8. SOCIETÀ CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottoelencato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 21/10/2025 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

QUINCINETTO TAV.
VALLORCO

Campionato di Promozione – Gir. A
Campionato di Promozione – Gir. B

Domenica ore 15.00
Domenica ore 15.00

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 20 ottobre 2025

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14,15**

Orario allenamento: **14,45**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)
-

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Matteo SOLERA

Allenatore :Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Vincenzo AVENOSO;
Giovinazzo VALERIO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

Psicologo : Alberto FIASCHE'

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ATIK	AMIR	25/01/2012	A.S.D. ACCADEMIA DELTALENTO
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	A.S.D.UNION NOVARA

BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
BONANNO	NATHAN	23/04/2012	A.S.D. ARONA CALCIO
CARRARO	ANDREA	18/01/2012	A.S.D. CITTA' DI COSSATO
DE LUCIA	DIEGO	31/01/2012	VERBANIA CALCIO
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
DI LUCCIO	LUCA	23/04/2012	A.S.D. ACCADEMIA DELTALENTO
DODARO	ALESSANDRO	05/06/2012	A.S.D BIELLESE 1902
EHIOROBO	DIVANE ESAMAGBE	16/06/2012	A.S.D.UNION NOVARA
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
FANCHIOTTI	GIACOMO	22/11/2012	A.S.D.UNION NOVARA
GASHI	JURGEN	07/02/2012	A.S.D. ARONA CALCIO
IORI	NICCOLO MATTIA	12/02/2012	BAVENO STRESA SSD
LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	U.S.D. JUVENTUS DOMO
LECCHI	ALESSIO	14/11/2012	BAVENO STRESA SSD
LONGATO	EDOARDO	24/10/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
LUTFJA	BLEON	09/08/2012	A.S.D BIELLESE 1902
MACERI	ALESSANDRO	29/03/2012	A.S.D. ACCADEMIA DEL TALENTO
MBAYE	ALIOUNE	25/06/2012	BAVENO STRESA SSD
MORIELLO	ALESSANDRO	14/05/2012	A.S.D BIELLESE 1902
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	A.S.D. SPARTA NOVARA
PLATINI	MATTEO	15/05/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
PRIFTI	DAVIDE	24/10/2012	BAVENO STRESA SSD
PROGNI	ARJON	07/02/2012	VERBANIA CALCIO
QUAGLINO	ERICK	08/01/2012	A.S.D BIELLESE 1902
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SCHEDA	RICCARDO	24/07/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
TRENTO	ANDREA	11/10/2012	1924 SUNO F.C.D.
VERZINO	MATTIA	31/08/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
VINCI	MATHIAS	08/01/2012	A.S.D. BULE' BELLINZAGO

CATEGORIA:
U13 MASCHILE

ABBAZIA	DAVIDE	26/05/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
AGOSTINO	LUCA	26/07/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO

ARETUSI	MANUEL	03/12/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
BECCHIA	EDOARDO	13/09/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
BISSETTI	LEONARDO	15/03/2013	A.C.D. BRIGA
BOCCHINO	SAMUELE	05/04/2013	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
CATTANEO	RICCARDO	22/06/2013	BAVENO STRESA SSD
CELA	KLEIDI	19/08/2013	A.S.D. ARONA CALCIO
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
DELFINO	FRANCESCO	16/07/2013	S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L.
DELLASSETTE	NICCOLO	19/03/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
EL KOHUJAIA	JASSIM	24/12/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
FANCHIOTTI	DIEGO	21/11/2013	1924 SUNO F.C.D.
GENTILINI	KACOU THOMAS	03/03/2013	U.S.D. CANNOBIESE 1906
GRASSI	RICCARDO	18/11/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
GUELPA	FRANCESCO	03/12/2013	A.S.D. BIELLESE 1902
GUIDETTI	EDOARDO	22/06/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	A.S.D. CITTA' DI COSSATO
IELMOLI	PIETRO	03/10/2013	A.C.D. BRIGA
LAUDANI	EMANUELE	13/03/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
MAFFIOLI	TOMMASO	27/05/2013	U.S.D. JUVENTUS DOMO
MANGANARO	STEFANO	12/03/2013	S.DIL. CALCIO VOGOGNA
MARTORANA	LEOLUCA	10/06/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
ORLANDO	DAVIDE	08/01/2013	BAVENO STRESA SSD
PASSARELLO	TOMMASO	12/09/2013	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
PETRANTONI	EMANUELE	15/06/2013	A.S.D. BIELLESE 1902
PUGLIESE	JACOPO	28/01/2013	BAVENO STRESA SSD
RASO	MATTIA	05/05/2013	A.S.D. ARONA CALCIO
RIZZO	IVAN	03/03/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
VISCARDI	SIMONE	29/03/2013	U.S.D. JUVENTUS DOMO

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.2. CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI “ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE” E “ISTRUTTORI DI BEACH SOCCER” OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO

Si riporta – in allegato – il bando relativo ad un corso informativo rivolto a Istruttori che operano nell'attività di base e giovanile delle Società affiliate alla FIGC, riconosciute come Club di 4°/3°/2°/1° Livello operanti nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.3. SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 36 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.4. UNDER 12 FEMMINILE 2025/2026 – TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 37 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.5. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde “Green Card”.

Giglio Mattia	Cat Pulcini Misti	Valle Elvo
Il Calciatore annullava un gol fatto da lui, ammettendo di aver fatto fallo sul portiere.		

Franchini Mattia	Cat. Pulcini misti	Palestro
Il calciatore dopo un fallo non segnalato, ferma il gioco calciando il pallone fuori campo e segnalando l'irregolarità, consegnando la palla alla società avversaria		

2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4486747	ABBES LEONARDO	22/12/2014	ACSD CAMBIANO
3974092	ASSEFRAOUI HAMID	27/11/2013	ASD GIOVANILE GENOLA 05
3973589	ASSEFRAOUI HAROUN	22/12/2014	ASD GIOVANILE GENOLA 05
4154332	BREUZA HU ZHI FU ALESSAND	14/08/2009	ACSD SALUZZO
3637240	BURACI DAVIDE	03/11/2014	ASD SPORTING P.R.
2538697	CORVI ANDREA	06/09/2009	ADP BSR GRUGLIASCO ASD
4217904	DE SIENA GIOELE	02/03/2017	LASCARIS 1954 ASD
4122021	GARIGLIO SIMONE	21/04/2015	ASD ORIZZONTI CANAVESEALICESE
3250240	GATTEI WILLIAM	28/01/2011	ASD BAGNELLA CALCIO 1972
3016112	GIANGRANDE EDOARDO LUIGI	28/10/2011	ASD CALCIO SETTIMO
3607213	LAINO DAVIDE	24/05/2012	ASD SAN GIACOMO CHIERI
3210424	MAFFEI ALESSANDRO	04/07/2010	FCD PINEROLO
3211089	MARINI FEDERICO	14/10/2009	ASD BEPPE VIOLA CALCIO
3236141	MELIS ALESSANDRO	11/05/2011	SSD CENISIA ARL
3413945	NUTIS SIMONPIETRO	05/10/2012	ASD CARAGLIO CALCIO
3410673	RAMOHITAJ NATAN	24/01/2013	ASD CRESCENTINESE
3189843	SALA LORENZO	22/11/2012	AC PEDONA BORGO S.D.
4435646	SORRENTINO ANGELO FELICE	05/06/2016	ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
3089594	TACCHINI ANDREA	16/06/2012	FOSSANO CALCIO SSD ARL
3119781	TUDORACHE ROBERTO ANDREI	01/12/2010	ASD SALE
3211943	VANAGOLLI JOSHUA ALBERTO	07/05/2013	ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
3196704	ZUCCO LEONARDO	08/05/2013	USD ALPIGNANO

2.1.7. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottoelencate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3854595	EL GUAZAR ADAM	19/10/2011	USD G.A.R. REBAUDENGO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dall'inizio dell'attività ufficiale (Under 15 Provinciale).		
4154105	GHIUR FEDERICO	24/06/2013	SSD CENISIA ARL
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dall'inizio dell'attività ufficiale.		
3522871	IZZO LORENZO	28/12/2013	ASD PRO EUREKA
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dall'inizio dell'attività ufficiale.		
3697212	BOI ALESSANDRO	12/03/2014	LASCARIS 1954 ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dall'inizio dell'attività ufficiale.		
3697213	BOI LEONARDO	12/03/2014	LASCARIS 1954 ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dall'inizio dell'attività ufficiale.		
2973881	CAPODICI FRANCESCO	11/10/2009	USD CASELLE CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.		
3501780	MARANGI ALESSANDRO	20/03/2011	ADP BSR GRUGLIASCO ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.		
2928719	DIBRA ERLIS	22/12/2010	ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.		
3736794	CECCON CHRISTIAN	01/07/2010	ASD AYGREVILLE CALCIO

Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
3741280	ED DRISSI ABDELALI	30/09/2012	USD G.A.R. REBAUDENGO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

2.1.8. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4710312	ABBES ASCANIO GIULIO	31/07/2018	ACSD CAMBIANO
4387306	EVANGELISTA LUCAS	02/02/2018	ASD POLISPORTIVA GARINO
3907887	MARRANO MATTEO	07/05/2017	ASD CHISOLA CALCIO
4149568	TASSONE SIMONE	10/05/2017	USD BARCANOVA CALCIO

2.1.9. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l’elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.10. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottoelencate Società, non avendo ottemperato ai previsti adempimenti, hanno inteso implicitamente di rinunciare all’attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

A.S.D. NH10042	codice 962061
A.S.D. ANGITUS SPORTING CLUB	codice 962872
POL. AUDAX ORIONE S.BERNARDINO	codice 68018
A.S.D. CIREGGIO	codice 203028
A.S.D. LESNA GOLD	codice 935605
NOVELLO CALCIO A.S.D.	codice 963509
A.S.D. REAL OLYMPIC COLLEGNO	codice 954026
A.S.D. SAN PIETRO VAL LEMINA	codice 931176
ASD SP.SANTHIA AMICI TOTO2014	codice 964759
SPORTLANDIA ASD	codice 963510
F.C.D. TORRE PELLICE	codice 941109

In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stess reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi ed all'orario di seguito indicati:

AGRANO SPORTIVA	Camp. di Prima categoria – Gir. A	Lucchini Via Albertini – Gravellona Toce
VICTORIA ACC. CHIEVO	Camp. Serie D Calcio a 5 – Gir. C	Via Pacchiotti 71 - Torino
IVREA CANAVESE FEMMINILE	Camp. Femminile C.5 – Gir. A	Lunedì ore 21.30

2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stess reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso il campo sportivo ed agli orari di seguito indicati:

SCA ASTI	Camp. Under 16 Reg. – Gir. E	Via Casale – Castell'alfero
PINEROLO	Camp. Under 15 Reg. – Gir. D	Domenica ore 10.30
ORANGE FUTSAL ASTI	Esordienti C.5 - Gir. B	Sabato ore 10.30

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 1 Giornata - R		
ORNAVASSESE	- JUVENTUS DOMO	0 - 2

Qualificata: JUVENTUS DOMO

GIRONE C - 1 Giornata - R		
IVREA CALCIO ASD	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	4 - 5dcf

Qualificata: IVREA CALCIO ASD

GIRONE E - 1 Giornata - R		
(1) VENARIA REALE	- CAFASSE BALANGERO	2 - 2

(1) - disputata il 09/10/2025

Qualificata: CAFASSE BALANGERO

GIRONE B - 1 Giornata - R		
DUFOUR VARALLO	- UNION NOVARA	3 - 1

Qualificata: DUFOUR VARALLO

GIRONE D - 1 Giornata - R		
LA VISCHESI	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 1

Qualificata: RIVAROLESE 1906 S.R.L.

GIRONE F - 1 Giornata - R		
POLAD UNION BB VALLESUSA	- ALPIGNANO	2 - 2

Qualificata: ALPIGNANO

GIRONE G - 1 Giornata - R			GIRONE H - 1 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 0	LUCENTO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 0
Qualificata: BARCANOVA CALCIO			Qualificata: LUCENTO		
GIRONE I - 1 Giornata - R			GIRONE J - 1 Giornata - R		
(1) POLISPORTIVA GARINO	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 0	(1) PANCALIERICASTAGNOLE	- VILLAFRANCA	1 - 3
(1) - disputata il 09/10/2025			(1) - disputata il 09/10/2025		
Qualificata: POLISPORTIVA GARINO			Qualificata: VILLAFRANCA		
GIRONE K - 1 Giornata - R			GIRONE L - 1 Giornata - R		
MORETTA	- SOMMARIVA PERNO	1 - 3	SCARNAFIGI	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 2
Qualificata: SOMMARIVA PERNO			Qualificata: BUSCA 1920 A R.L.		
GIRONE M - 1 Giornata - R			GIRONE N - 1 Giornata - R		
(1) PEDONA BORGO S.D.	- SANT ALBANO	2 - 0	SANTOSTEFANESE	- POL. FRUGAROLESE	2 - 0
(1) - disputata il 09/10/2025					
Qualificata: PEDONA BORGO S.D.			Qualificata: SANTOSTEFANESE		
GIRONE O - 1 Giornata - R			GIRONE P - 1 Giornata - R		
CALCIO NOVESE	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	2 - 3	LUPETTI BIANCHI TRINO	- VIRTUS VERCELLI	2 - 1
Qualificata: CALCIO NOVESE			Qualificata: LUPETTI BIANCHI TRINO		

Si rendono noti gli abbinamenti della terza fase:

GIRONE 1	DUFOUR VARALLO - JUVENTUS DOMO
GIRONE 2	IVREA CALCIO ASD - RIVAROLESE 1906 S.R.L.
GIRONE 3	ALPIGNANO - CAFASSE BALANGERO
GIRONE 4	BARCANOVA CALCIO - LUCENTO
GIRONE 5	POLISPORTIVA GARINO - VILLAFRANCA
GIRONE 6	SANTOSTEFANESE - SOMMARIVA PERNO
GIRONE 7	BUSCA 1920 A R.L. - PEDONA BORGO S.D
GIRONE 8	CALCIO NOVESE - LUPETTI BIANCHI TRINO

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno ai quarti di finale (totale 8 squadre).

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei tiri di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE 1 - 1 Giornata - R			GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
CALCIO VOGOGNA	- VARZESE	1 - 1	FERIOLO CALCIO	- DORMELLETO-COMIGNAGO	1 - 1
GIRONE 3 - 1 Giornata - R			GIRONE 4 - 1 Giornata - R		
SIZZANO	- CARPIGNANO	1 - 1	(1) OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- CAMERI CALCIO	3 - 2
			(1) - disputata il 08/10/2025		
GIRONE 5 - 1 Giornata - R			GIRONE 6 - 1 Giornata - R		

VALLE ELVO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	2 - 1	JUNIOR TORRAZZA	- GASSINOSANRAFFAELE	3 - 0
GIRONE 7 - 1 Giornata - R			GIRONE 8 - 1 Giornata - R		
(1) CIGLIANO CALCIO	- PRO PALAZZOLO	1 - 1	(1) CIRIE CALCIO 1946	- ARDOR S.F. CORIO ASD	0 - 3
(1) - disputata il 08/10/2025			(1) - disputata il 08/10/2025		
GIRONE 9 - 1 Giornata - R			GIRONE 10 - 1 Giornata - R		
CASELLE CALCIO	- CALCIO LEINI	1 - 2	AVIGLIANESE	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	2 - 2
GIRONE 11 - 1 Giornata - R			GIRONE 12 - 1 Giornata - R		
POL. PARADISO COLLEGNO	- VILLARBASSE	2 - 0	SAN GIORGIO TORINO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1
GIRONE 13 - 1 Giornata - R			GIRONE 14 - 1 Giornata - R		
KL PERTUSA	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 1	CENISIA A R.L.	- G.A.R. REBAUDENGO	1 - 4
GIRONE 15 - 1 Giornata - R			GIRONE 16 - 1 Giornata - R		
F.C. PIOSSASCHESI ASD	- PIOSSASCO	4 - 2	PEROSA A.S.D.	- CUMIANA SPORT	1 - 1
GIRONE 17 - 1 Giornata - R			GIRONE 18 - 1 Giornata - R		
CAVOUR	- LUSERNA	3 - 1	MARENE	- FOOTBALL CLUB VIGONE	2 - 1
GIRONE 19 - 1 Giornata - R			GIRONE 20 - 1 Giornata - R		
MONCALIERI CALCIO 1953	- SAN BERNARDO	2 - 4	SAN GIACOMO CHIERI	- BUTTIGLIERESE 95	1 - 1
GIRONE 21 - 1 Giornata - R			GIRONE 22 - 1 Giornata - R		
(1) SPORTING SAVIGLIANO	- S.SEBASTIANO	1 - 2	GARESSIO	- BISALTA	1 - 6
(1) - disputata il 08/10/2025					
GIRONE 23 - 1 Giornata - R			GIRONE 24 - 1 Giornata - R		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	2 - 1	(1) FELIZZANO 1920	- FORTITUDO F.O.	2 - 1
			(1) - disputata il 08/10/2025		
GIRONE 25 - 1 Giornata - R			GIRONE 26 - 1 Giornata - R		
(1) VIGUZZOLESE	- FULVIUS 1908	0 - 1	(1) TASSAROLO	- CAPRIATESE	1 - 0
(1) - disputata il 08/10/2025			(1) - disputata il 08/10/2025		

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- FUTSAL CLUB SANTHIA	0 - 7	POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- TOP FIVE S.R.L.	3 - 3
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
FUCSIA NIZZA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	6 - 4	FUTSAL SAVIGLIANO	- ONNISPORT CLUB	6 - 1

In virtù dei risultati acquisiti, si riporta – in allegato – il calendario gare della seconda giornata.

• RISULTATI GARE DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2025

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
BORGARO NOBIS 1965	- BORGOSIESA CALCIO	0 - 2	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- PRO VILLAFRANCA	2 - 0
BRIGA	- VERBANIA CALCIO	1 - 1	ACQUI F.C. SSDARL	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 2
DRUENTINA	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 4	CHERASCHESI 1904	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 1
(1) FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 1	CHIERI	- ALBESE 1917 SSDARL	0 - 3
LASCARIS 1954 ASD	- CALCIO SETTIMO	1 - 2	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	- MONREGALE CALCIO	3 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BULE'BELLINZAGO	1 - 1	PINEROLO	- OVADESE SSDARL	0 - 1

PRO EUREKA	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	2 - 1	US ALESSANDRIA CALCIO1912	- S.D. SAVIO ASTI	3 - 1
VOLPIANO PIANESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 2	VANCHIGLIA 1915	- PRO DRONERO	1 - 0

(1) - disputata il 11/10/2025

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
CE.VER.SA.MA BIELLA	- LUPETTI BIANCHI TRINO	1 - 1	ALPIGNANO	- LA VISCHESI	1 - 0
DUFOUR VARALLO	- CITTA DI CASALE	0 - 2	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CAFASSE BALANGERO	3 - 1
IVREA CALCIO ASD	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	0 - 4	BARCANOVA CALCIO	- PIANEZZA	3 - 2
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- GATTINARA F.C.	0 - 0	BSR GRUGLIASCO ASD	- ROSTA CALCIO	1 - 0
ORNAVASSESE	- VIRTUS VERCELLI	3 - 1	MONTANARO	- SPORTIVA NOLESE	0 - 2
PIEDIMULERA	- ARONA CALCIO	1 - 1	V.D.A. CHARVENSOD	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	3 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- JUVENTUS DOMO	1 - 1	VALLORCO	- LUCENTO	0 - 2
UNION NOVARA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	4 - 3	VENARIA REALE	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 1

GIRONE C - 6 Giornata - A			GIRONE D - 6 Giornata - A		
ATLETICO RACCONIGI	- SCARNAFIGI	1 - 1	CALCIO NOVESE	- POL. FRUGAROLESE	2 - 3
BUSCA 1920 A R.L.	- MORETTA	0 - 0	CANELLI 1922	- CARRARA 90	2 - 0
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- BOVES MDG CUNEO	3 - 0	CASTELLAZZO B.DA	- SANTOSTEFANESE	0 - 1
NARZOLE CALCIO	- SOMMARIVA PERNO	0 - 2	NICHELINO HESPERIA	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 0
ORBASSANO CALCIO	- INFERNOTTO CALCIO	3 - 0	POLISPORTIVA GARINO	- SPARTAK SAN DAMIANO	1 - 5
PANCALIERICASTAGNOLE	- PEDONA BORGO S.D.	1 - 2	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- ARQUATESE VALLI BORBERA	1 - 2
SANT ALBANO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 1	SALE	- SPORTING CLUB	3 - 0
VALLE VARAITA CALCIO	- VILLAFRANCA	3 - 0	SPAZIO TALENT SOCCER	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 3

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
CAMERI CALCIO	- AGRANO SPORTIVA	0 - 0	AGLIE	- VALCHIUSELLA	1 - 2
CANNOBIESE 1906	- MOMO ATLETICO CALCIO	1 - 2	ARDOR S.F. CORIO ASD	- CIGLIANO CALCIO	0 - 0
CARPIGNANO	- BAGNELLA CALCIO 1972	1 - 1	BOLLENGO	- MAPPANESE	0 - 0
FERIOLO CALCIO	- FC ESIO VERBANIA	5 - 1	CALCIO LEINI	- LIVORNO FERRARIS BIANZE	0 - 2
OMEGNA CALCIO 1906	- QUARONESE	0 - 0	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- VALLE CERVO ANDORNO	3 - 2
SIZZANO	- CALCIO VOGOGNA	4 - 1	GAGLIANICO C.S.I.	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	2 - 1
VARZESE	- DORMELLETTA-COMIGNAGO	1 - 1	TORRI BIELLESI A.S.D.	- BOSCONERESE A.S.D.	0 - 3
VIRTUS VILLADOSSOLA	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	3 - 1	VALLE ELVO	- PONDERANO	2 - 2

GIRONE C - 6 Giornata - A			GIRONE D - 6 Giornata - A		
CAPRIATESE	- CASTELNOVESE CASTELNUOVO	2 - 0	AVIGLIANESE	- VDL FIANO PLUS	0 - 3
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- TRECATE CALCIO	0 - 3	BEPPE VIOLA CALCIO	- G.A.R. REBAUDENGO	1 - 2
FORTITUDO F.O.	- ATLETICO ACQUI F.B.C.	2 - 0	CALCIO MATHI	- SAN MAURIZIO C.SE	3 - 1
FULVIUS 1908	- LIBARNA	1 - 0	CAPRIE GREEN CLUB CSA	- SUSA S.S.D. A . RL.	1 - 3
MONFERRATO	- RIVER SESIA CALCIO	3 - 0	CIRIE CALCIO 1946	- TORINESE 1894 ASD	2 - 0
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- VIGUZZOLESE	5 - 0	OLYMPIC COLLEGNO	- POL. PARADISO COLLEGNO	0 - 0
PERNATESE 1928	- FELIZZANO 1920	0 - 3	POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	- CASELETTE	2 - 1
TASSAROLO	- BORGOLAVEZZARO	1 - 1	VENAUS	- CASELLE CALCIO	3 - 3

GIRONE E - 6 Giornata - A			GIRONE F - 6 Giornata - A		
ACADEMY BACIGALUPO	- POLISPORTIVA BRUINESE	1 - 0	BUTTIGLIERESE 95	- JUNIOR TORRAZZA	2 - 1
BARRACUDA	- SAN GIORGIO TORINO	1 - 3	COMALA FOOTBALLANDCRICKET	- PRO PALAZZOLO	1 - 1
CAVOUR	- FOOTBALL CLUB VIGONE	4 - 1	COSTIGLIOLE F.C.	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	2 - 1
CENISIA A R.L.	- MONCALIERI CALCIO 1953	3 - 1	DON BOSCO ASTI	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 1
CUMIANA SPORT	- PEROSA A.S.D.	0 - 0	KL PERTUSA	- MARENTINESE	0 - 0
LUSERNA	- F.C. PIOSSASCHESE ASD	3 - 1	LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	0 - 0
PIOSSASCO	- VILLARBASSE	3 - 3	PSG SSDARL	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 2
S.SECONDO A.S.D.	- VALLE PO	2 - 2	SAN GIACOMO CHIERI	- ANNONESE	1 - 5

GIRONE G - 6 Giornata - A		
BISALTA	- SALICE	3 - 1
MARENE	- VALVERMENAGNA	1 - 0
MURAZZO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 1
PIAZZA	- SAN BENIGNO	1 - 1
PRO POLONGHERA	- AZZURRA	1 - 0

S.SEBASTIANO	- SAN BERNARDO	2 - 1
SPORTING SAVIGLIANO	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 1
VAL MAIRA	- GARESSIO	1 - 0

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
CREVOLESE A.S.D.	- PREGLIESE	1 - 1	CRESCENTINESE	- MEZZOMERICO CALCIO	4 - 1
MERGOZZESE	- CASTELLETTESE	1 - 1	FC VIGLIANO POLISPORTIVA	- RMANTIN	1 - 2
RIVIERA D ORTA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	4 - 1	LUMELLOGNO	- SANTHIA 1903	2 - 1
SERRAVALLESE 1922	- FONDOTOCE	0 - 0	PRO ROASIO ASD	- PALESTRO CALCIO	1 - 0
(1) US PROVIGEZZO	- VARALPOMBIESE 1925	0 - 1	S.ROCCO	- ASD LENTA LOZZOLO	3 - 2
VALDUGGIA CALCIO	- CASALE CORTE CERRO	2 - 0	VALDILANA BIOGLIESE	- CANADA	1 - 1
VOLUNTAS SUNA	- BETTOLE-GRIGNASCO	1 - 2	VIRTUS MULINO CERANO	- CMC MONTIGLIO MONFERRATO	5 - 1

(1) - disputata il 11/10/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A			GIRONE D - 4 Giornata - A		
ASD AC SANGIUSTESE	- PERTUSIO	1 - 1	BACIGALUPO	- RESISTENZA GRANATA	1 - 3
ATLETICO ROBASSOMERO	- RIVER 1951	2 - 0	BRUNETTA CALCIO	- SISPORT S.P.A.	0 - 0
DORINA	- A.S.D. LOCANA	1 - 1	CENTROCAMPO	- POLISPORTIVA SAN DONATO	2 - 0
GRAND COMBIN	- SAINT VINCENT CHATILLON	3 - 1	CROCETTA CALCIO ASD	- CIT TURIN LDE	2 - 1
LA NUOVA LANZESE	- CHIVASSO CALCIO	1 - 0	POL. RAPID DI TORINO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	1 - 5
PONT DONNAS 2021	- POLISPORTIVA VALMALONE	3 - 0	S.IGNAZIO SPORT	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	1 - 2
RIVER PLAINE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 1	SAN PAOLO TORINO	- AUXILIUM SAN LUIGI	0 - 1

GIRONE E - 4 Giornata - A			GIRONE F - 4 Giornata - A		
AIRASCHESE 1972	- VILLASTELLONE CARIGNANO	3 - 1	DUOMO CHIERI A.S.D.	- ANDEZENO	2 - 1
BEIBORG	- VIANNEY	1 - 0	PIOBESI CALCIO	- PECETTO	2 - 1
BRICHERASIO BIBIANA	- POLISPORT CASTAGNOLE	6 - 1	POLISPORTIVA MONTATESE	- SPORTROERO	0 - 2
GIAVENOCOAZZE	- ROLETTA VAL NOCE	3 - 2	PRALORMO	- F.C. CASTIGLIONE	1 - 1
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	- VILLAR PEROSA	2 - 1	SCIOLZE	- SAN GIUSEPPE RIVA	2 - 1
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	- VINOVO SPORT EVENTS	3 - 4	STELLA MARIS	- SAN LUIGI SANTENA APS	1 - 3
TETTI FRANCESI RIVALTA	- SPORTING P.R.	1 - 0	VALFENERA	- NUOVA ASTIGIANA CALCIO	1 - 0

GIRONE G - 4 Giornata - A			GIRONE H - 4 Giornata - A		
ASD MANTA CALCIO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	4 - 3	ACD PRO MOLARE	- MONCALVO CALCIO	2 - 3
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- ORANGE CERVERE	0 - 3	ATLETICO GERBIDI	- CALLIANO CALCIO	2 - 2
CARAGLIO CALCIO	- RORETESE 1975	1 - 3	DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	- CASSINE	1 - 2
CORTEMILIA	- SAN CHIAFFREDO	3 - 0	NIZZA VALLEBELBO	- A.C.BOSCHESE A R.L.	2 - 0
GIOVANILE GENOLA 05	- LANGA CALCIO	4 - 2	POL. SPINETTESE 2013	- ASCA	0 - 3
REVELLO CALCIO	- BENESE	3 - 2	QUARGNENTO DILETTANTI	- CASALNOCETO A.S.D.	0 - 0
SAN BIAGIO	- CARRU MAGLIANO ALPI	2 - 2	SOLERO	- POL. ROCCA GRIMALDA ASD	1 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- UNION NOVARA	1 - 4	AOSTA CALCIO 511	- VOLPIANO PIANESE	1 - 3
BAVENO STRESA SSD A RL	- IVREA CALCIO ASD	4 - 1	CARRARA 90	- CASELLE CALCIO	0 - 2
BRIGA	- GATTINARA F.C.	1 - 0	CENISIA A R.L.	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 2
BULE'BELLINZAGO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 2	DRUENTINA	- PRO EUREKA	2 - 3
CITTA DI CASALE	- VERBANIA CALCIO	3 - 3	LASCARIS 1954 ASD	- BORGARO NOBIS 1965	3 - 2
LUPETTI BIANCHI TRINO	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	2 - 3	LUCENTO	- VANCHIGLIA 1915	0 - 5
POL. FRUGAROLESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 2	TORINESE 1894 ASD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 1

GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
BEIBORG	- ROSTA CALCIO	0 - 3	CHERASCHESSE 1904	- SPARTAK SAN DAMIANO	3 - 4
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CHIERI	3 - 3	GIOVANILE CENTALLO 2006	- ATLETICO RACCONIGI	6 - 1
LUSERNA	- SISPORT S.P.A.	2 - 1	MONREGALE CALCIO	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 3
MIRAFIORI A.S.D.	- VILLARBASSE	2 - 3	OVADESE SSDARL	- ALBESE 1917 SSDARL	3 - 4
PINEROLO	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 2	PEDONA BORGO S.D.	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- POL. PARADISO COLLEGNO	4 - 2	SANT ALBANO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 2
			SAVIGLIANESE FBC 1919	- SAN GIACOMO CHIERI	4 - 2

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			GIRONE B - 4 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	6 - 0	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	3 - 2
CUREGGIO CALCIO	- ARDOR S.F. CORIO ASD	3 - 2	(1) CASSINE	- SAN GIORGIO TORINO	0 - 0
DRUENTINA	- BRIGA	3 - 3	CITTA DI CASALE	- CASTELLAZZO B.DA	4 - 5
(1) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- LA VISCHESI	3 - 1	LUCENTO	- CENISIA A R.L.	5 - 0
POLISPORTIVA VALMALONE	- PIANEZZA	2 - 1	MONFERRATO	- ALBESE 1917 SSDARL	2 - 4
V.D.A. CHARVENSOD	- SPORTIVA CALTIGNAGA	4 - 0	SPAZIO TALENT SOCCER	- DORINA	3 - 4
(1) VENARIA REALE	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	0 - 2	SSD REAL ORIONE V.	- POL. RAPID DI TORINO	0 - 5
(1) - disputata il 11/10/2025			VALENZANA MADO SSD.AR.L.	- FORTITUDO F.O.	5 - 0
			(1) - disputata il 11/10/2025		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- FUTSAL SAVIGLIANO	1 - 1
ATLETICO TAURINENSE	- TOP FIVE S.R.L.	0 - 2
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	10 - 0
FUCSIA NIZZA	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	4 - 2
FUTSAL CLUB SANTHIA	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	4 - 6
ONNISPORT CLUB	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	6 - 3

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
A.S.D. STEAUA TORINO	- PRO IVREA CALCIO S.C.	5 - 5
AREA CALCIO ALBA ROERO	- FUTSAL BUSCA	8 - 3
(1) CANTARANA C5	- POLISPORTIVA PASTA	6 - 0
DELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- LEINI 96	3 - 6
FUTSAL BORGO TICINO	- AURORA NICHELINO	2 - 3
VALDOSTANA	- NOVARA CALCIO A 5	5 - 4
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- U.S. BORGONUOVO SETTIMO	4 - 4
(1) - disputata il 12/10/2025		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
PRO VERCELLI C5	- COSSATESE	2 - 8	(1) AMICI DEL DON BOSCO	- SPORTING LG S.S.D. A RL	7 - 1
RIVIERA DELLE ALPI S.V.	- LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	4 - 6	AURORA SAN GILLIO	- C.B. SPORT CARAMAGNA	5 - 3
(1) SERMIG	- DD MOTORS FUTSAL A.S.D.	3 - 3	(2) CSF V-MAT C 5	- A.S.D. C.U.S. TORINO	11 - 3
(1) - disputata il 10/10/2025			OLIMPIC SALUZZO 1957	- AURORA NICHELINO	18 - 3
			SAN REMO 72 SRL	- ACADEMY VENARIA FUTSAL	2 - 1
			(1) - disputata il 14/10/2025		
			(2) - disputata il 11/10/2025		
GIRONE C - 1 Giornata - A					
(1) FUTSAL SAN DAMIANO	- L&D MONFERRATO ADVENTURES	2 - 4			
(2) FUTSAESI CASALE A.S.D.	- SANTANNA A.S.D.	7 - 3			
LISONDRIA	- CASTELNUOVO A.S.D.	1 - 4			
VICTORIA ACC. CHIEVO	- CH4 SPORTING CLUB	6 - 3			
(1) - disputata il 10/10/2025					
(2) - disputata il 11/10/2025					

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- GONZAGA S.S.D.A.R.L.	2 - 4
IVREA CANAVESE FEMMINILE	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	2 - 3
(2) LEINI 96	- SANTA RITA FUTSAL	0 - 8
(3) LISONDRIA	- ELLEDI FC SSD RL	1 - 3
U.S. SAINT PIERRE	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	4 - 7

(1) - disputata il 14/10/2025

(2) - disputata il 12/10/2025

(3) - disputata il 11/10/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- FOOT BALL CLUB RIVESE	1 - 1
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- CIT TURIN LDE	0 - 0
GRAVELLONA SAN PIETRO	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 7
TORINO WOMEN	- UNION NOVARA	12 - 0

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ACF BIELLESE	- NOVESE CALCIO FEMMINILE	7 - 0
BORGIO VITTORIA CIT TURIN	- MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	0 - 1
MAPPANESE	- SAVI WOMEN	5 - 1
SAN GIORGIO GSD	- POLISPORTIVA GARINO	0 - 4
VILLASTELLONE CARIGNANO	- RACCO 86	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- CARONNESE WOMEN SSDARL	2 - 2
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	2 - 2
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- BUTTIGLIERESE 95	4 - 1
CIT TURIN LDE	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	2 - 1
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- BAVENO STRESA SSD A RL	13 - 0

(1) - disputata il 12/10/2025

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	6 - 4	(1) ATLETICO TAURINENSE	- POLISPORTIVA PASTA	6 - 0
FONTA C5	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	8 - 1	LISONDRIA	- FUTSAL SAVIGLIANO	11 - 3
FUTSAL CLUB SANTHIA	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	1 - 5	(1) SANTANNA A.S.D.	- FUCSIA NIZZA	8 - 1

(1) - disputata il 12/10/2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BAVENO STRESA SSD A RL	5 - 2	AYGREVILLE CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 3
ARONA CALCIO	- FULVIUS 1908	1 - 3	CASELLE CALCIO	- ATLETICO C.B.L.	0 - 2
BORGOSIESA CALCIO	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 4	CRESCENTINESE	- PRO EUREKA	0 - 4
GOZZANO SSDRL	- JUVENTUS DOMO	1 - 1	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- IVREA CALCIO ASD	2 - 3
NOVAROMENTIN SRL	- BULE'BELLINZAGO	5 - 0	STRAMBINSE 1924	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 5
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- DERTHONA FBC 1908	0 - 0	V.D.A. CHARVENSOD	- VALLORCO	5 - 1
			VOLPIANO PIANESE	- BIELLESE 1902	0 - 0

GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
(1) ALPIGNANO	- BSR GRUGLIASCO ASD	3 - 1	A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CUMIANA SPORT	7 - 0
GASSINOSANRAFFAELE	- ACADEMY VANCHIGLIA	1 - 5	ALBESE 1917 SSDARL	- MONREGALE CALCIO	4 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- PIANEZZA	2 - 0	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- SAVIGLIANESE FBC 1919	5 - 0
(1) LUCENTO	- POL. PARADISO COLLEGNO	4 - 0	INFERNOTTO CALCIO	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 2
ORBASSANO CALCIO	- ROSTA CALCIO	2 - 2	PINEROLO	- CARAGLIO CALCIO	7 - 1
(1) SPAZIO TALENT SOCCER	- BARCANOVA CALCIO	0 - 7	SALUZZO	- CHERASCHESE 1904	2 - 0
VENARIA REALE	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 3	VINOVO SPORT EVENTS	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 4

(1) - disputata il 11/10/2025

GIRONE E - 5 Giornata - A		
BEPPE VIOLA CALCIO	- CANELLI 1922	3 - 2
CENISIA A R.L.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1
CHISOLA CALCIO	- PSG SSDARL	6 - 1
MIRAFIORI A.S.D.	- CHIERI	1 - 0
NICHELINO HESPERIA	- SISPORT S.P.A.	3 - 5
S.D. SAVIO ASTI	- ASTI	1 - 6
VANCHIGLIA 1915	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 2

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
CALCIO VOGOGNA	- UNION NOVARA	3 - 2	BARCANOVA CALCIO	- ATLETICO C.B.L.	3 - 2
CAMERI CALCIO	- JUVENTUS DOMO	2 - 1	BORGARO NOBIS 1965	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	3 - 2
DIVOLETTICALCIO VERCELLI	- GOZZANO SSDRL	3 - 1	PRO EUREKA	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	4 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 0	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 0
IVREA CALCIO ASD	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 3	V.D.A. CHARVENSOD	- LUCENTO	2 - 0
NOVAROMENTIN SRL	- BULE'BELLINZAGO	0 - 5	VANCHIGLIA 1915	- G.A.R. REBAUDENGO	8 - 0
VERBANIA CALCIO	- BIELLESE 1902	2 - 3	VOLPIANO PIANESE	- CALCIO SETTIMO	9 - 1

GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 3	BUSCA 1920 A R.L.	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 8
ALPIGNANO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 9	CHERASCHESE 1904	- PIOSSASCO	5 - 2
BEPPE VIOLA CALCIO	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 2	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 1
LASCARIS 1954 ASD	- MAPPANESE	4 - 0	PEDONA BORGO S.D.	- CHISOLA CALCIO	0 - 5
PIANEZZA	- NICHELINO HESPERIA	4 - 2	PINEROLO	- SALICE	2 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- SISPORT S.P.A.	0 - 4	TETTI FRANCESI RIVALTA	- SALUZZO	2 - 2
VIRTUS CENISIA	- BSR GRUGLIASCO ASD	0 - 4			

GIRONE E - 5 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- VIGUZZOLESE	1 - 2
CALCIO NOVESE	- GASSINOSANRAFFAELE	4 - 2
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	3 - 0
CENISIA A R.L.	- PSG SSDARL	6 - 0
CHIERI	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 0
OVADESE SSDARL	- DERTHONA FBC 1908	1 - 5
SCA ASTI	- ASTI	0 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA DEL TALENTO	- 1924 SUNO F.C.D.	1 - 3	ATLETICO C.B.L.	- RIVER PLAINE	3 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- NOVAROMENTIN SRL	4 - 0	BARCANOVA CALCIO	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 2
BIELLESE 1902	- SPARTA NOVARA	4 - 0	BORGARO NOBIS 1965	- VOLPIANO PIANESE	0 - 4
BULE'BELLINZAGO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	0 - 1	BOSCONERESE A.S.D.	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 1
JUVENTUS DOMO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 1	IVREA CALCIO ASD	- CALCIO SETTIMO	3 - 0
SPORTIVA CALTIGNAGA	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	1 - 8	PRO EUREKA	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	11 - 0
VERBANIA CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	4 - 1			

GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
BSR GRUGLIASCO ASD	- SISPORT S.P.A.	0 - 1	AREA CALCIO ALBA ROERO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	3 - 2
CARRARA 90	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	2 - 1	CHERASCHESE 1904	- BUSCA 1920 A R.L.	3 - 0
CASELETTE	- SPAZIO TALENT SOCCER	3 - 2	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	3 - 0
CIT TURIN LDE	- CENISIA A R.L.	2 - 5	GIOVANILE CENTALLO 2006	- SANT ALBANO	19 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- ALPIGNANO	1 - 12	MONREGALE CALCIO	- CHISOLA CALCIO	0 - 6
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- LUCENTO	1 - 3	PINEROLO	- SALUZZO	2 - 1
ROSTA CALCIO	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 2	SAVIGLIANESE FBC 1919	- MOREVILLA	3 - 2

GIRONE E - 5 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- ASTI	0 - 2
ACQUI F.C. SSDARL	- SCA ASTI	1 - 0
(1) CAPRIATESE	- POLISPORTIVA GARINO	2 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	4 - 0
CHIERI	- S.D. SAVIO ASTI	3 - 2
DERTHONA FBC 1908	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	0 - 2
PSG SSDARL	- SAN GIORGIO TORINO	2 - 0

(1) - disputata il 11/10/2025

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata - R			GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	5 - 1	ACCADEMIA DEL TALENTO	- OMEGNA CALCIO 1906	2 - 1
JUVENTUS DOMO	- VERBANIA CALCIO	2 - 2	BAVENO STRESA SSD A RL	- GOZZANO SSDRL	4 - 3

GIRONE 3 - 2 Giornata - R			GIRONE 4 - 2 Giornata - R		
BULE'BELLINZAGO	- ACCADEMIA BORGOMANERO	3 - 3	SPARTA NOVARA	- UNION NOVARA	0 - 2
1924 SUNO F.C.D.	- ARONA CALCIO	3 - 0	SPORTIVA CALTIGNAGA	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	1 - 0

GIRONE 5 - 2 Giornata - R			GIRONE 6 - 2 Giornata - R		
CRESCENTINESE	- NOVAROMENTIN SRL	1 - 3	AYGREVILLE CALCIO	- POL. GRAND PARADIS	5 - 0
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- VIRTUS VERCELLI	8 - 0	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- AOSTA CALCIO 511	2 - 4

GIRONE 7 - 2 Giornata - R			GIRONE 8 - 2 Giornata - R		
RIVER PLAINE	- V.D.A. CHARVENSOD	0 - 5	PONDERANO	- IVREA CALCIO ASD	0 - 5
SPORTING ISSOGNE 2001	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 5	VALLE ELVO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 3

GIRONE 9 - 2 Giornata - R			GIRONE 10 - 2 Giornata - R		
BIELLESE 1902	- GAGLIANICO C.S.I.	6 - 0	STRAMBINSE 1924	- POLISPORTIVA VALMALONE	4 - 2
			VALLORCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 2

GIRONE 11 - 2 Giornata - R			GIRONE 12 - 2 Giornata - R		
ATLETICO C.B.L.	- CASELLE CALCIO	2 - 2	BOSCONERESE A.S.D.	- VOLPIANO PIANESE	0 - 12
CIRIE CALCIO 1946	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 0	FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- CIGLIANO CALCIO	7 - 0

GIRONE 13 - 2 Giornata - R			GIRONE 14 - 2 Giornata - R		
CALCIO SETTIMO	- CHIVASSO CALCIO	2 - 0	PRO EUREKA	- MAPPANESE	7 - 1
GASSINOSANRAFFAELE	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 2	VENARIA REALE	- CALCIO LEINI	2 - 0

GIRONE 15 - 2 Giornata - R			GIRONE 16 - 2 Giornata - R		
ALPIGNANO	- ROSTA CALCIO	0 - 0	OLYMPIC COLLEGNO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	1 - 3
CASELETTE	- DON BOSCO RIVOLI	8 - 0	PIANEZZA	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 6

GIRONE 17 - 2 Giornata - R			GIRONE 18 - 2 Giornata - R		
ORBASSANO CALCIO	- BSR GRUGLIASCO ASD	6 - 0	BRICHERASIO BIBIANA	- ROLETTO VAL NOCE	4 - 4
POLISPORTIVA BRUINESE	- VILLARBASSE	2 - 1	LUSERNA	- PINEROLO	0 - 3

GIRONE 19 - 2 Giornata - R			GIRONE 20 - 2 Giornata - R		
CARIGNANO A.S.D.	- CHISOLA CALCIO	0 - 18	NICHELINO HESPERIA	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 1
			VINOVO SPORT EVENTS	- POLISPORTIVA GARINO	5 - 2
GIRONE 21 - 2 Giornata - R			GIRONE 22 - 2 Giornata - R		
CHIERI	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 2	SAN GIORGIO TORINO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 4
PECETTO	- PSG SSDARL	0 - 9	TROFARELLO 1927	- MONCALIERI CALCIO 1953	3 - 9
GIRONE 23 - 2 Giornata - R			GIRONE 24 - 2 Giornata - R		
TORINESE 1894 ASD	- DORINA	2 - 8	S.IGNAZIO SPORT	- LUCENTO	1 - 12
VANCHIGLIA 1915	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 2	SISPORT S.P.A.	- ACADEMY BACIGALUPO	8 - 0
GIRONE 25 - 2 Giornata - R			GIRONE 26 - 2 Giornata - R		
SPAZIO TALENT SOCCER	- VIANNEY	6 - 1	CARRARA 90	- BARRACUDA	1 - 0
VIRTUS CENISIA	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 4	CENISIA A R.L.	- CIT TURIN LDE	3 - 2
GIRONE 27 - 2 Giornata - R			GIRONE 28 - 2 Giornata - R		
ACADEMY LASCARIS ASD	- BARCANOVA CALCIO	11 - 0	INFERNOTTO CALCIO	- OLIMPIC SALUZZO 1957	2 - 0
ACADEMY VANCHIGLIA	- POL. PARADISO COLLEGNO	1 - 1	MOREVILLA	- SALUZZO	1 - 6
GIRONE 29 - 2 Giornata - R			GIRONE 30 - 2 Giornata - R		
MURAZZO	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 7	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- SANT ALBANO	9 - 0
VALLE VARAITA CALCIO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 5	SALICE	- SAVIGLIANESE FBC 1919	5 - 0
GIRONE 31 - 2 Giornata - R			GIRONE 32 - 2 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- CARAGLIO CALCIO	5 - 2	BAGNASCO CALCIO A.S.D.	- BISALTA	1 - 10
SAN BENIGNO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 9	PEDONA BORGO S.D.	- MONREGALE CALCIO	1 - 4
GIRONE 33 - 2 Giornata - R			GIRONE 34 - 2 Giornata - R		
DOGLIANI CALCIO	- RORETESE 1975	3 - 2	ALBESE 1917 SSDARL	- CHERASCHESE 1904	5 - 1
NARZOLE CALCIO	- PIAZZA	4 - 7	LANGA CALCIO	- BANDITO SPORTGENTE	1 - 1
GIRONE 35 - 2 Giornata - R			GIRONE 36 - 2 Giornata - R		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- COSTIGLIOLE F.C.	8 - 0	BUTTIGLIERESE 95	- ASTI	0 - 5
CANELLI 1922	- SPARTAK SAN DAMIANO	2 - 1	SCA ASTI	- TORRETTEA N.S.L.	9 - 0
GIRONE 37 - 2 Giornata - R			GIRONE 38 - 2 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	1 - 3	ACQUI F.C. SSDARL	- CASTELLAZZO B.DA	7 - 0
SOLERO	- FORTITUDO F.O.	2 - 2	CAPRIATESE	- POL. FRUGAROLESE	3 - 0
GIRONE 39 - 2 Giornata - R					
ARQUATESE VALLI BORBERA	- DERTHONA FBC 1908	2 - 3			

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata - A			GIRONE 2 - 2 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- QUARONESE	4 - 3	AOSTA CALCIO 511	- VENARIA REALE	1 - 2
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- ELLEDI FC SSD RL	6 - 2	CIT TURIN LDE	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	5 - 1
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	13 - 0	MAPPANESE	- CARONNESE WOMEN SSDARL	2 - 7
(1) - disputata il 11/10/2025					
GIRONE 3 - 2 Giornata - A					
(1) ASD PINEROLO WOMEN	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	0 - 13			
(1) AURORA CALCIO FEMMINILE	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 4			
(1) REAL 909	- SAN GIORGIO GSD	0 - 0			
(1) - disputata il 11/10/2025					

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BOYS E GIRLS CALCIO	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	0 - 10

GIRONE B - 2 Giornata - A		
BUTTIGLIERESE 95	- SCA ASTI	2 - 2
ELLEDDI FC SSD RL	- FREEDOM FC S.S.D. A.R.L.	1 - 1

GIRONE C - 2 Giornata - A		
(1) AOSTA CALCIO 511	- CARONNESE WOMEN SSDARL	8 - 1
COSSATESE	- IVREA WOMEN ASD APS	1 - 15
(1) PONDERANO	- RIVER PLAINE	1 - 2

(1) - disputata il 11/10/2025

GIRONE E - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- CIT TURIN LDE	9 - 0
TETTI FRANCESI RIVALTA	- AURORA CALCIO FEMMINILE	1 - 2

GIRONE D - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 5
BAGNELLA CALCIO 1972	- SANT ALESSANDRO A.S.D.	1 - 2

GIRONE F - 2 Giornata - A		
BORG VITTORIA CIT TURIN	- MAPPANESE	4 - 1
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- VENARIA REALE SQ.B	1 - 1
(1) MONCALIERI WOMEN SSDARL	- REAL 909	2 - 0

(1) - disputata il 11/10/2025

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 9
(1) CASTELLAMONTE CALCIO A5	- OULX	10 - 2
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- L. 84 S.S.D. S.R.L.	1 - 4
SERMIG	- VDL FIANO PLUS	0 - 1

(1) - disputata il 12/10/2025

GIRONE B - 1 Giornata - A		
CH4 SPORTING CLUB	- ELLEDDI FC SSD RL	1 - 3
ORANGE FUTSAL ASTI	- LISONDRIA	9 - 1
SANTANNA A.S.D.	- POLISPORTIVA PASTA	3 - 8
TOP FIVE S.R.L.	- ATLETICO TAURINENSE	5 - 3

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
AURORA NICHELINO	- L. 84 S.S.D. S.R.L.	0 - 31
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- TOP FIVE S.R.L.	0 - 2
(1) VDL FIANO PLUS	- SERMIG	1 - 3

(1) - disputata il 12/10/2025

GIRONE B - 1 Giornata - A		
A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	- ORANGE FUTSAL ASTI	2 - 11
(1) ELLEDDI FC SSD RL	- CANTARANA C5	5 - 6
POLISPORTIVA PASTA	- AVIS ISOLA	2 - 4

(1) - disputata il 12/10/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
(1) ARABA FENICE VALLE CERVO	- NOVARA WALKING FOOTBALL	3 - 3
(2) AURORA NICHELINO WF	- VALCHIUSELLA 1999	1 - 3
BIELLESE 1902 WF	- WF CONFARTI GIANATO	4 - 1
(2) CAMERI CALCIO WF	- WF CASALE 21 ASD	2 - 0
CRISTO ALESSANDRIA	- F.C. GARLASCO	0 - 2
DEVILS WALKERS BORGOMANER	- ASTI WALKING FOOTBALL	2 - 3

(1) - disputata il 08/10/2025

(2) - disputata il 09/10/2025

• Delibere Giudice Sportivo

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

GIRONE C - 2 Giornata - A		
BSR GRUGLIASCO ASD	- VILLAR PEROSA	D

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 13/10/2025

GIRONE A - 1 Giornata - A			
SAN REMIGIO	- CAVAGLIA		D

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE A - 3 Giornata - A			
BOYS E GIRLS CALCIO	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.		D

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE A - 5 Giornata - A			
CALCIO NOVESE	- ACCADEMIA CASALE A R.L.		D

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE B - 5 Giornata - A			
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- VANCHIGLIA 1915		D

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 12/10/2025

GIRONE 9 - 2 Giornata - R			
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.		D

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

GIRONE A - 2 Giornata - A				GIRONE B - 2 Giornata - A			
QUARONESE	- DERTONA CALCIO GIOVANILE		D	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- SAVI WOMEN		D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Dott.ssa Sabina Motzo, Avv. Nicola Princi, Avv. Marco Schiavone Maria, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 14, 15 e 16 Ottobre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAAMANO PIGOZZI
IGNACIO NICOLAS

(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

GIORDANO DIEGO

(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 BULE'BELLINZAGO

Per il comportamento offensivo e minaccioso, tenuto durante tutto il corso della gara dal proprio pubblico presente negli spalti, nei confronti della terna arbitrale e, in particolare, per insulti rivolti all'assistente arbitrale nr. 1.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/11/2025

SINANI MATTEO

(S.D. SAVIO ASTI)

Per condotta irrispettosa tenuta nell'esercizio delle proprie funzioni e ruolo, su segnalazione dell'assistente arbitrale nr. 1, consistenti nel protestare pronunciando frasi irrispettose nei confronti dell'assistente arbitrale nr. 1, accompagnate da bestemmie. Il tutto fuoriuscendo dall'area tecnica per entrare in campo senza autorizzazione mimando il motivo del proprio disappunto.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LANFRANCO MARCO

(S.D. SAVIO ASTI)

In fase di gioco, nell'atto della contesa del pallone, compiva un fallo di gioco grave mettendo a rischio l'incolumità dell'avversario, consistente nell'entrare a gamba tesa a tacchetti esposti sulla caviglia dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MELLANO MATTEO

(MONREGALE CALCIO)

CARA FEDERICO

(VERBANIA CALCIO)

CASADEI EDOARDO

(VOLPIANO PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PESCARA MONTESINO
CRISTIAN MAXIM

(BULE'BELLINZAGO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REKKAB AYMANE

(BAVENO STRESA SSD A RL)

CAPOGNA MATTIA

(PRO EUREKA)

PIOTTO MATTIA

(VOLPIANO PIANESE)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 NARZOLE CALCIO

Per l'inqualificabile comportamento dei propri sostenitori che nel secondo tempo, a più riprese, proferivano insulti a sfondo razzista all'indirizzo di due giocatori della squadra avversaria. I dirigenti della Società non intervenivano per far cessare tali inammissibili insulti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/10/2025

CASSETTO ANDREA

(BARCANOVA CALCIO)

Allontanato dal campo per ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e per eccessive proteste.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

PELLEGRINO GIOVANNI

(POLISPORTIVA GARINO)

Per aver inscenato un diverbio con un componente del proprio staff, prontamente sedato dagli altri dirigenti.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

FRANCO GIUSEPPE

(POLISPORTIVA GARINO)

Per aver inscenato un diverbio con un componente del proprio staff, prontamente sedato dagli altri dirigenti.

OMBERGOZZI FILIPPO

(VIRTUS VERCELLI)

Espulso dal campo per doppia ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MUSSA ALESSANDRO

(GATTINARA F.C.)

Per condotta irrispettosa nei confronti di un avversario e, successivamente, anche nei confronti dell'arbitro.

CESTONE EMANUELE (ROSTA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti di un avversario, conclusa con una espressione blasfema.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

QUARANTA GIACOMO (ATLETICO RACCONIGI)

Per condotta violenta consistita nel colpire l'avversario con un calcio che, fortunatamente, riprendeva il gioco senza danni fisici.

PIA FRANCESCO (BSR GRUGLIASCO ASD)

Per condotta irrispettosa nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI VANNO JACOPO (BARCANOVA CALCIO)

PANE MATTEO

(ORIZZONTI
CANAVESEALICESI)

MARINI ALBERTO GIOVANNI (ROSTA CALCIO)

TORRE SIMONE

(SALE)

ALLASIA MATTEO (VILLAFRANCA)

BIANCHI EDOARDO

(VIRTUS VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLOMO CHRISTIAN (VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIOCCARDI TOMMASO (CAFASSE BALANGERO)

BOETTO MARCO

(CARRARA 90)

CORDERA ANDREA (CE.VER.SA.MA BIELLA)

VANZAN DANIELE

(JUVENTUS DOMO)

MOCCI TOMMASO (POLISPORTIVA GAVIESE 1920)

TOFALO SIMONE

(SPORTING CLUB)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MURAZZO

Per aver permesso l'ingresso nell'area spogliatoi di due soggetti non identificati, i quali minacciavano l'arbitro e bestemmiavano ripetutamente all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 100,00 POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.

Per il comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 VAL MAIRA

Per il comportamento dei propri giocatori i quali, a fine gara, negli spogliatoi insultavano gli avversari urlando ripetutamente.

Euro 50,00 MONFERRATO

Per il comportamento dei propri sostenitori che hanno acceso fumogeni durante la partita causando la sospensione della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

MARSALA FRANCESCO (GASSINOSANRAFFAELE)

Allontanato dal campo per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

CONTIERI SANDRO (SAN BERNARDO)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROVEY EDOARDO (AVIGLIANESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

VASSALLO PAOLO (CAPRIE GREEN CLUB CSA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

FAVATA ALESSANDRO (CASELLE CALCIO)

Per aver colpito un avversario con una manata al volto a gioco fermo.

BALBIS FABIO (CENTRO
GIOV.CALC.AOSTAMSP)

Per aver colpito l'avversario sul volto con la mano aperta, durante una azione di gioco.

LEKA ERGYS (GARESSIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MAINARDI LORENZO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Per aver colpito l'avversario da terra con un calcio a gioco in svolgimento.

ZONCA MANUEL (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CITERONI ALESSIO (SAN GIACOMO CHIERI)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, consistita nell'aver applaudito ironicamente e ripetutamente verso il direttore di gara. Inoltre continuava a criticare le decisioni anche a fine gara.

GERLIN CHRISTIAN (VENAUS)

Per aver colpito un avversario con una manata al volto a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARENGO SIMONE	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	IULINI ANDREA	(BAGNELLA CALCIO 1972)
MANFREDO ANDREA ANTONIO	(BOLLENGO)	LACITIGNOLA AMEDEO	(CALCIO LEINI)
SILVERIO MATTIA	(CAPRIE GREEN CLUB CSA)	TORLASCHI ALBERTO	(CASTELNOVESE CASTELNUOVO)
CAPUTO MICHELE	(CENISIA A R.L.)	JOLY DANIEL	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
CASTELLI GIOVANNI	(COMALA FOOTBALLANDCRICKET)	LEKSTAKAJ ANDUEL	(DORMELLETO-COMIGNAGO)
FERRARA FILIPPO	(FC ESIO VERBANIA)	GUIDO FEDERICO	(GARESSIO)
FILOGRANO EMANUELE	(KL PERTUSA)	FTONI SAMUELE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCHIO)
LELLA CLAUDIO	(PONDERANO)	MORRA LUCA	(SALICE)
PADET MORENO RAIS COM	(VALLE CERVO ANDORNO)	FLAVIANO MICHELE	(VALLE PO)
CAMARA MODOU LAMIN	(VENAUS)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOLLAZZO MATTEO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	MEOTTO LEONARDO	(SAN GIORGIO TORINO)
-----------------	--------------------------	-----------------	----------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRISTALDI ALBERTO	(BARRACUDA)	VALENTI DANIELE	(CIGLIANO CALCIO)
PASSERA SAMUELE	(DON BOSCO ASTI)	LEKA ERGYS	(GARESSIO)
BRESOLIN MIRKO	(MIRAFIORI A.S.D.)	BUSSO MARCO	(MURAZZO)
TOTARO FRANCESCO	(OLYMPIC COLLEGNO)	D ELIA MICHELE	(POL. PARADISO COLLEGNO)
BERTOLINO LUCA	(S.SEBASTIANO)	BELLOVINO GIUSEPPE	(TORINESE 1894 ASD)
FOGLIA CROSA FABIO	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	FORTINA PIETRO	(VALCHIUSELLA)
MARRA ANDREA	(VALLE CERVO ANDORNO)	PATRONO ALESSIO	(VDL FIANO PLUS)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

BERTINOTTI ALESSANDRO (VARALPOMBIESE 1925)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARTARI ANDREA (US PROVIGEZZO)

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ASD AC SANGIUSTESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata del secondo tempo proferivano frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 POLISPORTIVA MONTATESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che proferivano frasi irrispettose verso l'arbitro.

Euro 100,00 QUARGNENTO DILETTANTI

Per il comportamento dei propri sostenitori che durante tutto il secondo tempo insultavano l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/11/2025

MORONE CRISTIANO (POLISPORTIVA MONTATESE)

Allontanato dal campo per aver insultato un giocatore avversario e poi, dopo l'espulsione, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/10/2025

PAUTASSI LORENZO (SAN BIAGIO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

CAROLA DANILO (CHIVASSO CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.

MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/11/2025

GROSSO STEPHAN (ASD AC SANGIUSTESE)

Allontanato dl campo per proteste, a fine gara, teneva un comportamento irrispettoso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro. Sanzione ex art. 36 comma 1, lett. a) CGS.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/11/2025

ALTOBELLO FABIANO (ASD AC SANGIUSTESE)

Allontanato dal campo per condotta irruvidosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

DONI LUCIO (ASD LENTA LOZZOLO)

Allontanato dal campo per grave e reiterata condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

UCCHEDDU SIMONE (VALDILANA BIOGLIESE)

Allontanato dal campo per gravi espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2025

CAMARADO GIANNI (SPORTING P.R.)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa verso l'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

ANNARUMMA LONGINO (CASTELLETTESE)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FAHMY ABD ELALL FAHMY (POL. SPINETTESE 2013)
MOHAMED

Per condotta violenta consistita nel colpire con un pugno alle parti intime un giocatore avversario. Dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava in maniera minacciosa all'arbitro, puntandogli un dito al volto e protestando vivacemente nei suoi confronti.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BADADAH ALI NABIL (CASALNOCETO A.S.D.)
MOHAM

Per condotta violenta consistita nel colpire con pugni e schiaffi un giocatore avversario, a palla lontana.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VALENTE MARCO (CANADA)

Dopo il provvedimento di espulsione si rivolgeva nei confronti dell'arbitro con espressioni gravemente irrispettose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

OLIVEIRA MARQUES
ROMULO (CIT TURIN LDE)

Dopo il provvedimento di espulsione si rivolgeva verso l'arbitro con espressione irrispettosa.

BONDA FRADELLO
ANDREA (PRO ROASIO ASD)

Per condotta violenta consistita nel colpire con un calcio un giocatore avversario a terra, a seguito di un fallo subito.

ANNE DAOUDA (SPORTING P.R.)

Per condotta violenta consistita nel colpire un giocatore avversario con un calcio.

NAKRACHI AYMANE (VIANNEY)

In reazione ad un fallo di gioco, il giocatore colpiva un avversario con un calcio alle gambe.

BONAN MATTIA (VILLAR PEROSA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RINALDI MICHAEL	(A.C.BOSCHESE A R.L.)	BUNGU ANDREA	(BENESE)
LIGATO VINCENZO	(BORGO VITTORIA CIT TURIN)	CAVALLO NICOLO	(CARAGLIO CALCIO)
GOZZO BORIS	(CARAGLIO CALCIO)	MARINELLI CRISTIAN	(CASALNOCETO A.S.D.)
MARASCO ALESSANDRO	(CHIVASSO CALCIO)	PELLE FRANCESCO	(CHIVASSO CALCIO)
RICCIOTTI NICOLO	(F.C. CASTIGLIONE)	ARNOLFO GIOELE	(GIOVANILE GENOLA 05)
COLETTI GRANGIA NICOLO	(LA NUOVA LANZESE)	POCCHIOLA FEDERICO	(LA NUOVA LANZESE)
RISSO ALESSANDRO	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)	STRUMIA DAVIDE	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
KANE ABDOU	(PALESTRO CALCIO)	PETRILLO ANDREA	(PALESTRO CALCIO)
AAGOURY ABDELLAZIZ	(POL. SPINETTESE 2013)	PETRONE MIRKO	(POLISPORT CASTAGNOLE)
PIROIA ANDREA	(PREGLIESE)	ZARRI LORENZO	(QUARGNENTO DILETTANTI)
CONSOLI SIMONE	(RESISTENZA GRANATA)	PRIMOLO ALESSANDRO	(REVELLO CALCIO)
NDOC ANXHELO	(RORETESE 1975)	MACORINI DAVIDE	(S.IGNAZIO SPORT)
GIANNINI SIMONE	(SCIOLZE)	SCONFIENZA GABRIEL	(SOLERO)
MICELOTTA GIANLUCA	(VIANNEY)	MENSA MATTIA	(VILLAR PEROSA)
NOURANI MEHDI	(VINOVO SPORT EVENTS)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DORIA VALERIO (ASD AC SANGIUSTESE)

Per condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro, reiterata e comunque aggravata dalla circostanza dell'essere capitano della squadra.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

- **GARA BSR GRUGLIASCO ASD - VILLAR PEROSA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara BSR GRUGLIASCO - VILLAR PEROSA, valevole per il campionato Under 19 Regionale, Girone C, del 11 ottobre 2025, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore n. 14 della Società VILLAR PEROSA, Alberto Boscarin, dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta il suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, ma "svincolato"

- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società VILLAR PEROSA omologando il seguente risultato:

BSR GRUGLIASCO - VILLAR PEROSA 3-0;

- di comminare alla Società VILLAR PEROSA l'ammenda di Euro 100,00;

- di inibire fino al 6 novembre 2025 il dirigente Paolo Vincon, che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare il giocatore Alberto Boscarin per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 GIOVANILE CENTALLO 2006

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale, particolarmente per via delle precarie condizioni igieniche della doccia.

Euro 50,00 OVADESE SSDARL

Per omessa vigilanza degli spalti, tale per cui a partita ormai terminata una persona degli spalti entrava in campo attraverso un cancello lasciato aperto, adiacente al campo.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

TONUS MAURIZIO

(BORGARO NOBIS 1965)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DILETTOSO FEDERICO (SISPORT S.P.A.)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario consistita nell'avergli sferrato intenzionalmente una gomitata al petto, mettendo a rischio l'incolumità fisica.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DILENO STEFANO (DRUENTINA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VALSESIA FILIPPO (BRIGA)

BANI NICOLO (BULE'BELLINZAGO)

COMINO ANDREA (SANT ALBANO)

AUSTA LUDOVICO (SPARTAK SAN DAMIANO)

BARBERO DANIELE (SPARTAK SAN DAMIANO)

MANGIONE MAURO (TORINESE 1894 ASD)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PATRONE EMANUELE (CASSINE)

DI GIANNI FRANCESCO
LUIGI (PRO COLLEGNO
COLLENESE)

GARE DEL 12/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MAROTTA FRANCESCO (ARDOR S.F. CORIO ASD)

Per condotta irrispettosa grave nei confronti dell'arbitro. Nell'atto di protestare avverso la contestazione di un fallo alla propria squadra, si rivolgeva all'arbitro con parolacce e insulti, reiterati in fase di svariati richiami che ne hanno determinato l'espulsione. Il giocatore continuava a manifestare la propria disapprovazione con parolacce, tirando calci ad oggetti e gesticolando mentre usciva dal campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

QUARANTA MICHELE (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per condotta violenta consistita nel tirare intenzionalmente uno schiaffo al volto ad un avversario in una fase di gioco a palla lontana.

SINANAJ AURELIO (SPAZIO TALENT SOCCER)

Per aver rivolto all'arbitro frasi irrispettose.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 10/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IZZI GIACOMO (ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)

Per condotta violenta consistita nell'aver colpito l'avversario con un calcio all'altezza del ginocchio, a palla lontana.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIAPPIN DANIEL (C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 13/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAVA ALESSANDRO (AREA CALCIO ALBA ROERO)

MANDRILE FRANCESCO (FUTSAL BUSCA)

BETTINELLI CLAUDIO (PRO IVREA CALCIO S.C.)

CUCINOTTA MIRKO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 13/10/2025

- **GARA SAN REMIGIO - CAVAGLIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara SAN REMIGIO - CAVAGLIA', valevole per il campionato Serie D Calcio a 5, Girone A, del 13 ottobre 2025, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore n. 3 della Società SAN REMIGIO, Julio Cesar Magalhanes Granetto, dopo aver riscontrato, a

seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta il suddetto giocatore, non tesserato
- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società SAN REMIGIO omologando comunque il risultato conseguito sul campo, in quanto più favorevole alla squadra vincente:

SAN REMIGIO - CAVAGLIA' 1-7;

- di comminare alla Società SAN REMIGIO l'ammenda di Euro 100,00;
- di inibire fino al 6 novembre 2025 il dirigente Renato Paola, che ha sottoscritto la distinta di gara;
- di squalificare il giocatore Julio Cesar Magalhanes Granetto per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EL KHALQI IMAD

(LISONDRIA)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 12/10/2025

- GARA BOYS E GIRLS CALCIO - PRO VERCELLI 1892 S.R.L.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara BOYS E GIRLS CALCIO - PRO VERCELLI 1892 SRL, valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, Girone A, del 12 ottobre 2025, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti della giocatrice n. 3 della Società PRO VERCELLI 1892 SRL, Dunia Bouqsim, dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta la suddetta giocatrice, non regolarmente tesserata per la predetta Società sportiva, ma "svincolata",

- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società PRO VERCELLI 1892 SRL omologando il seguente risultato:

BOYS E GIRLS CALCIO - PRO VERCELLI 1892 SRL 3-0;

- di comminare alla Società PRO VERCELLI 1892 SRL l'ammenda di Euro 100,00;
- di inibire fino al 6 novembre 2025 la dirigente Romina Rizzotti, che ha sottoscritto la distinta di gara;
- di squalificare la giocatrice Dunia Bouqsim per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSI LETIZIA

(ACCADEMIA TORINO CALCIO)

ALICE SERENA KALI

(CARONNESE WOMEN
SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

SQUALIFICA

CATALANI DAVIDE

(ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPEZZATI PIETRO

(LISONDRIA)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ALPIGNANO

Per aver permesso l'entrata di un dirigente non presente in distinta nell'area spogliatoi arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARE DEL 12/10/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA CALCIO NOVESE - ACCADEMIA CASALE A R.L.**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. CALCIO NOVESE ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/10/2025

CARETTO FERRUCCIO (BEPPE VIOLA CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

CERIANI RICCARDO (GOZZANO SSDRL)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara uscendo dall'area tecnica.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MYZYRI FRANCESCO (CHERASCHESE 1904)

Per condotta violenta consistita nell'aver intenzionalmente colpito con un calcio un avversario, in fase di gioco.

PARRINELLO CRISTIAN (VINOVO SPORT EVENTS)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PROT MATTIA (CUMIANA SPORT)

MINA SAMUELE

(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

LATELLA CRISTIANO (LASCARIS 1954 ASD)

BOSSINA EMILIO

(MIRAFIORI A.S.D.)

GIROTTI ANDREA (ORBASSANO CALCIO)

SALADINO LUCA

(ORBASSANO CALCIO)

AJDINAJ REJ (VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARESTI ALESSANDRO (IVREA CALCIO ASD)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 PIANEZZA

Per il comportamento irrispettoso ed offensivo tenuto sugli spalti dalla propria tifoseria, nei confronti sia della terna arbitrale che contro la squadra del Nichelino Hesperia intonando cori offensivi.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

CADILI CARMELO (BEPPE VIOLA CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per aver proferito espressione blasfema.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIMONETTA GABRIELE (GASSINOSANRAFFAELE)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di un giocatore avversario, appellandolo deliberatamente con insulti.

PAGANINI DIEGO (PIOSSASCO)

Per il comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro. Nell'intento di protestare avverso un rigore si rivolgeva in modo aggressivo all'arbitro, continuando con frasi concitate e gesti a seguito del cartellino rosso ricevuto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARDINALE JACOPO (ACQUI F.C. SSDARL)

SABRI OMAR (ALPIGNANO)

LO MONACO GIUSEPPE (BORGARO NOBIS 1965)

GHIO EDOARDO PAOLO (CALCIO NOVESE)

RAVERA RAYANE (CALCIO NOVESE)

DE LEIDI MANUEL (FOOTBALL CLUB VOLPIANO)

PUNTORNO FEDERICO (LASCARIS 1954 ASD)

SKUQAY ARSILDI (NOVAROMENTIN SRL)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NARDO JACOPO (POLISPORTIVA GARINO)

Il giocatore ha dapprima insultato un dirigente della squadra avversaria, poi, dopo l'espulsione un giocatore avversario e ha innescato una mass confrontation, prontamente sedata dai dirigenti delle due squadre.

GARE DEL 12/10/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA RIVAROLESE 1906 S.R.L. - VANCHIGLIA 1915**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' U.S.D. VANCHIGLIA 1915 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 PINEROLO

Per aver permesso e comunque non impedito l'accesso a persone non in distinta all'interno della zona spogliatoi.

Euro 50,00 VANCHIGLIA 1915

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, insultavano l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/10/2025

BRIENZA ANTONIO (CALCIO SETTIMO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCO MATTEO (S.D. SAVIO ASTI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEPE GIOVANNI (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Per condotta violenta consistita nel colpire un giocatore avversario con una manata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITANZA GIOELE SALVATO (ACCADEMIA CASALE A R.L.)

FARINA ANDREA

(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PINNA FEDERICO

(JUVENTUS DOMO)

NIANG TAPHA

(SPAZIO TALENT SOCCER)

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 12/10/2025

• GARA A.S.D. CITTA DI COSSATO - FULGOR CHIAVAZZESE R.V.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato l'invio a mezzo mail, in data 9 ottobre 2025, da parte della società FULGOR CHIAVAZZESE R.V. al Comitato Regionale di nota con la quale detta Società manifestava l'intenzione di rinunciare all'incontro della propria Squadra valevole per le Fasi di Qualificazioni Under 14 Regionale, Girone 9 in programma in data 12 ottobre 2025, contro la società A.S.D. CITTA DI COSSATO,

- considerato che dalle motivazioni addotte non paiono sussistere motivi di forza maggiore,

- viste le ammende disposte con C.U. n. 01 del 11/07/2025 Settore Giovanile e Scolastico (punto 8.6, lett. a)), nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 2 e comma 8, NOIF,

DELIBERA

- di sanzionare la Società FULGOR CHIAVAZZESE R.V. con la perdita della gara a tavolino, omologando il seguente punteggio:

A.S.D. CITTA DI COSSATO - FULGOR CHIAVAZZESE R.V. 3-0;

- di penalizzare di un ulteriore punto in classifica la Società FULGOR CHIAVAZZESE R.V.;

- di comminare alla società FULGOR CHIAVAZZESE R.V. l'ammenda di Euro 103,00 (centotre), come previsto per la prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ARQUATESE VALLI BORBERA

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/11/2025

TALAMO CALOGERO

(PEDONA BORGO S.D.)

Allontanato dal campo per reiterata condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

GIRAUDO STEFANO (OLIMPIC SALUZZO 1957)

Per comportamento irrispettoso verso l'arbitro.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MUSUMECI VINCENZO (ACADEMY VANCHIGLIA)

MORIONDO SIMONE

(ARQUATESE VALLI BORBERA)

TALAMO CALOGERO (PEDONA BORGO S.D.)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 21/10/2025

CASALLONI CRISTIAN (OLIMPIC SALUZZO 1957)

Per comportamento irrispettoso verso l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/11/2025

FRAIETTA VITTORIO (CHIERI)

Allontanato dal campo per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

MARINA MARCELLO (SAN GIACOMO CHIERI)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GOTTA ANDREA (US ALESSANDRIA
CALCIO1912)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ARTUSO MATTEO (CIRIE CALCIO 1946)

ASSISTENTE ARBITRO

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SPECCHIO CARMINE (PEDONA BORGO S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOLINO DAVIDE (VIRTUS CENISIA)

Per condotta violenta consistita nel colpire un giocatore avversario a gomito alto a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RANAUDO SAMUELE	(ARONA CALCIO)	SCIMONE STEFANO	(BARRACUDA)
AMANTE JAGO	(CRESCENTINESE)	SPANO DANIEL	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
MAURINO GABRIEL	(INFERNOTTO CALCIO)	SERBAN ALESSANDRO	(PSG SSDARL)
PACIFICO ANDREA	(VINOVO SPORT EVENTS)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LEOTTA SIMONE	(ACADEMY VANCHIGLIA)	AMATORI MARCO	(AYGREVILLE CALCIO)
TURCO FILIPPO	(BISALTA)	DIARRA BAKARY NAMOUROU	(CARAGLIO CALCIO)
PAVANI LORENZO	(CRESCENTINESE)	RAPANJ MATTEO	(DOGLIANI CALCIO)
CIOBANU DAVID VALENTIN	(G.A.R. REBAUDENGO)	BURGARELLO PAOLO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
EL AZRAK YAHIA	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)	MOLINARO FRANCESCO	(POL. FRUGAROLESE)
BONAVERO EDOARDO	(POLISPORTIVA BRUINESE)	VALLE PIETRO	(PSG SSDARL)
SELVATICO BRIAN	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	RUA MATTEO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
BELISHAKU RAIAN	(RORETESE 1975)	BERARDO ALBERTO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
FERRO RICCARDO	(TORRETTA N.S.L.)	DI VITTORIO MATTIA ANTONIO	(UNION NOVARA)
BONINO FEDERICO	(VALLE ELVO)	RESTIVO SAMUEL	(VALLE ELVO)
NICHITEAN ALEXANDRU	(VIRTUS CENISIA)	FADIL JAKOPO	(1924 SUNO F.C.D.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SORCE EMANUELE	(BARRACUDA)	ONI PAUL GABRIEL	(SPORTIVA CALTIGNAGA)
----------------	-------------	------------------	-----------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AZIZ IMRAN	(ACADEMY BACIGALUPO)	FALETTI LORENZO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
VACI GYLTEN	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	RACHADI IMRAN	(ALBESE 1917 SSDARL)
REVELLO JACOPO	(ALBESE 1917 SSDARL)	BENEDETTO ANDREA	(ALPIGNANO)
BENETTI SIMONE	(ALPIGNANO)	ALAMIA REBECCA	(AOSTA CALCIO 511)
BOSINA LEWIS THOMAS	(ARONA CALCIO)	RUSSO GABRIELE	(ARONA CALCIO)
TROSHANI SAMUEL	(ASTI)	BRACCO RAFFAELE	(BAGNASCO CALCIO A.S.D.)
ODDA GIOVANNI	(BAGNASCO CALCIO A.S.D.)	CALCAVECCHIO SAMUELE	(BARCANOVA CALCIO)
IORI NICCOLO MATTIA	(BAVENO STRESA SSD A RL)	LECCHI ALESSIO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
DI VINCENZO ANGELO	(BORGARO NOBIS 1965)	D AMICO MATTIA	(BULE'BELLINZAGO)
PONTOLIO RICCARDO	(CAPRIATESE)	MAGNETTI RICCARDO	(CARRARA 90)
CAIAZZO DANIEL	(CASELLE CALCIO)	CLEMENTE FRANCESCO	(CASELLE CALCIO)
SANTORO GIOELE	(CASELLE CALCIO)	BOGETTI LORENZO	(CHERASCHESE 1904)
CARROCCIA CHRISTIAN	(CHIERI)	SECK MOUHAMED	(CHIERI)
CANI ENRICO	(CIRIE CALCIO 1946)	CELLERINO PIETRO	(CIT TURIN LDE)
FORNARO MICHELE	(DERTHONA FBC 1908)	SAHNOUNE MAHDI	(DERTHONA FBC 1908)
FERINA LEONARDO	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)	BLARDONE DAVIDE	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)
COPPI RICCARDO	(FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)	EDO OKAEBEN DESTINY	(G.A.R. REBAUDENGO)

IFRI ANWAR	(G.A.R. REBAUDENGO)	CANTADORE RICCARDO	(GOZZANO SSDRL)
DEMONTIS LEONARDO	(GOZZANO SSDRL)	MIROBALLI GABRIELE	(GOZZANO SSDRL)
MORETTI EDOARDO	(GOZZANO SSDRL)	AIMAR GIACOMO	(INFERNOTTO CALCIO)
LOUSSAIEF KARIM	(INFERNOTTO CALCIO)	LAGRASTA MATTIA	(JUVENTUS DOMO)
DAVIT LORENZO	(LUSERNA)	CORRENTI MATTIA	(MAPPANESE)
DEME SEYDINA MUHAMED	(MONCALIERI CALCIO 1953)	COPANI XHORDI	(MONREGALE CALCIO)
GULLINO MATTEO	(MONREGALE CALCIO)	GIOVAGNINI TOMMASO	(NOVAROMENTIN SRL)
OKALA AARON DOMINICO	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)	MARENGO LORENZO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
MARTINA RICCARDO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)	SABENA MARIO	(OLIMPIC SALUZZO 1957)
FARFARIELLO DIEGO	(OLYMPIC COLLEGNO)	MAZZUCCO ALESSANDRO	(OMEGNA CALCIO 1906)
DADONE FRANCESCO	(PEDONA BORGO S.D.)	LAGANA GIACOMO	(PEDONA BORGO S.D.)
GUTUI YANNIS GABRIEL	(PIANEZZA)	SISMONDO GIOVANNI	(PIAZZA)
DI MARZO MARIO	(POL. FRUGAROLESE)	DI SANTO MATTEO	(POL. PARADISO COLLEGNO)
ROTARU MATTEO	(POLISPORTIVA BRUINESE)	STORZILLO ALBERTO	(PRO COLLEGNO COLLENESE)
MARTIRE PIETRO	(ROSTA CALCIO)	BUCHET WILLIAM GABRIEL	(S.IGNAZIO SPORT)
MELEGA THOMAS	(SAN GIACOMO CHIERI)	MUSCHERI LEONARDO	(SAN GIACOMO CHIERI)
VOLPIANO MATTIA	(SAN GIACOMO CHIERI)	VASCETTO PIETRO	(SCA ASTI)
MANFREDDA LORENZO	(SPARTA NOVARA)	QOTBI RAYAN	(SPARTA NOVARA)
OTTAVIO GIACOMO	(SPORTING ISSOGNE 2001)	PINET SAMUELE	(SPORTING ISSOGNE 2001)
MANDARA DIEGO	(SPORTIVA CALTIGNAGA)	QUIRICO MICHELE	(STRAMBINSE 1924)
VERCELLONO MARTINO	(STRAMBINSE 1924)	MANTOVANI ALESSANDRO	(TROFARELLO 1927)
BALDERI EDOARDO	(UNION NOVARA)	DE FRANCESCHI MATTEO	(UNION NOVARA)
KARIM IDRISSE YOUSSEF	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)	RACCHI FILIPPO	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)
PETA ALESSANDRO	(VALLE ELVO)	ANTONUCCI MATTEO	(VANCHIGLIA 1915)
GOVONI MATTIA	(VANCHIGLIA 1915)	BELLINI GIULIO	(VIRTUS CENISIA)
OLIVIERI GABRIEL	(VIRTUS VERCELLI)		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 11/10/2025

• GARA QUARONESE - DERTONA CALCIO GIOVANILE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara QUARONESE - DERTONA CALCIO GIOVANILE, valevole per il campionato Under 15 Femminile Regionale, Girone A, del 11 ottobre 2025, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti della giocatrice n. 9 della Società DERTONA CALCIO GIOVANILE, Martina Bonadio, dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta la suddetta giocatrice, non regolarmente tesserata per la predetta Società sportiva, ma in aggiornamento della posizione dopo essere stata tesserata per il Calcio a 5,

- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società DERTONA CALCIO GIOVANILE omologando comunque il risultato conseguito sul campo, in quanto più favorevole alla squadra vincente:

QUARONESE - DERTONA CALCIO GIOVANILE 5-1;

- di comminare alla Società DERTONA CALCIO GIOVANILE l'ammenda di Euro100,00;

- di inibire fino al 6 novembre 2025 l'allenatrice, Sig.ra Mariaelena Piana, che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare la giocatrice Martina Bonadio per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA ALBA BRA WOMEN A.S.D. - SAVI WOMEN**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società F.C.D. SAVI WOMEN ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

GARE DEL 8/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/11/2025

BRIANO MAURO (BUSCA 1920 A R.L.)

Allontanato dal campo per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro e l'assistente arbitrale.

SQUALIFICA FINO AL 28/10/2025

D AMBROSIO LARA (POLAD UNION BB VALLESUSA)

Allontanato dal campo per condotta gravemente irrispettosa verso l'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

LANZAFAME DAVIDE (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

Allontanato dal campo per condotta antisportiva.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARELLO FILIPPO (SCARNAFIGI)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BODINO GABRIELE (BUSCA 1920 A R.L.)

PERNICE CIRO (BUSCA 1920 A R.L.)

CARRESE FRANCESCO (LUPETTI BIANCHI TRINO)

ARRO MATTEO (SCARNAFIGI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DILONARDO ALBERTO (ALPIGNANO)

SALERNO SIMONE (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

BRONDINO LORENZO	(BUSCA 1920 A R.L.)	DELPIANO GABRIELE	(BUSCA 1920 A R.L.)
MATERA PAOLO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	GHEZZA GABRIELE	(JUVENTUS DOMO)
RAMONI GIOELE	(JUVENTUS DOMO)	ZANI FRANCESCO	(JUVENTUS DOMO)
CARICATO ALEX	(MORETTA)	OSELLA ALBERTO	(MORETTA)
CIMENTI SAMUELE	(ORNAVASSESE)	AMADIO GIANLUCA	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
MANNARINO DAVIDE	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)	MUTTI ENRICO	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)
BRAVO ENRICO	(SCARNAFIGI)	CAPUTO ANTONIO	(SOMMARIVA PERNO)
ANTONIOLI MATTEO	(VIRTUS VERCELLI)	BETTINI DOMENICO	(VIRTUS VERCELLI)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CONTA MARCELLO	(LA VISCHESI)
----------------	---------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMMISA SALVATORE	(ALPIGNANO)	CARRILLO CHRISTIAN	(ALPIGNANO)
DE CICCIO MATTIA	(ALPIGNANO)	ANELLI LEONARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
DI VANNO JACOPO	(BARCANOVA CALCIO)	GRANATA MANUELE	(BARCANOVA CALCIO)
PALESTRO GABRIELE	(BARCANOVA CALCIO)	BONANNO MARCO	(CALCIO NOVESE)
RONCOLI LUCA	(CALCIO NOVESE)	BARA GIANLUCA	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
DE MASI ANDREA	(IVREA CALCIO ASD)	GRANDINI LORENZO	(IVREA CALCIO ASD)
MILANI EMILO	(IVREA CALCIO ASD)	UBERTINO MANUEL	(IVREA CALCIO ASD)
DE BEI MARCELLO	(JUVENTUS DOMO)	BEVOLO RICCARDO	(LA VISCHESI)
ZORZI CRISTIAN	(LA VISCHESI)	BORGOTALLO LUCA	(LUCENTO)
ONORATO TOMMASO	(LUPETTI BIANCHI TRINO)	FAZIO ALEX	(MORETTA)
LECCESI ALESSIO	(MORETTA)	VERGNANO ALESSANDRO	(MORETTA)
ANTIGLIO PIETRO	(ORNAVASSESE)	BELTRAMI SEBASTIANO	(ORNAVASSESE)
AREZZOLI ANDREA	(POL. FRUGAROLESE)	BALESTRA MATTIA	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
GIRAU SIMONE	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)	VARINI SIMONE	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)
BONACCORSI MATTEO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	CAPUSSELLA FRANCESCO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
CONFORTI DAVIDE	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	PINET ANDREA	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
STRENUO EMANUEL	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	MONDINO ALESSANDRO	(SCARNAFIGI)
BERTELLO MATTIA	(SOMMARIVA PERNO)	GUIENNE ABDOUL RACHID	(SOMMARIVA PERNO)
CAPETTA ANDREA	(UNION NOVARA)	STACCHINO LORENZO	(VIRTUS VERCELLI)

GARE DEL 9/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/11/2025

MACCIONI MICHAEL (VENARIA REALE)

Al termine della gara protesta veementemente e con fare minaccioso tenta di avvicinarsi all'arbitro. Viene trattenuto dai tesserati del Venaria ma continua ad ingiuriare l'arbitro mantenendo un atteggiamento minaccioso. Tale condotta dura ben 8 minuti e fortunatamente l'allenatore è stato trattenuto dai propri tesserati permettendo così di contenere la sanzione nei termini evidenziati.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MACCIONI MICHAEL (VENARIA REALE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SERTA FABIO ANGELO (VENARIA REALE)

Alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni (1 giornata), applaudeva ironicamente l'arbitro e gli si avvicinava faccia a faccia minaccioso. Non pago, afferrava il braccio del direttore di gara, trattenendolo indebitamente per impedirgli di muoversi. Dopo che l'arbitro riusciva a divincolarsi, il calciatore continuava a seguirlo, desistendo infine dal proprio comportamento per effetto dell'intervento di un compagno di squadra che lo allontanava dal campo. Il medesimo al termine della gara si scusava per il comportamento tenuto e per questo motivo la squalifica viene contenuta in 6 giornate. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BELLOMO CHRISTIAN (VENARIA REALE)

Espulso per proteste, dopo il fischio finale resta in campo e colpisce l'arbitro con 2 lievi pacche sulla schiena. Il contatto fisico determina la sanzione comunque ridotta nonostante il gesto non ammissibile.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMENTALE ALESSANDRO (CAFASSE BALANGERO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NAUMANN TOMMASO	(CARIGNANO A.S.D.)	SHEHU LEDIO	(PEDONA BORGO S.D.)
FRICANO EMANUELE	(POLISPORTIVA GARINO)	VIANO MATTIA	(VENARIA REALE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MOLFETTA NICOLO	(CAFASSE BALANGERO)	REGALDO STEFANO	(CAFASSE BALANGERO)
MEITRE LIBERTINI DANNY	(CARIGNANO A.S.D.)	PIETRANIELLO DANIELE	(CARIGNANO A.S.D.)

AMBROGIO SIMONE	(PANCALIERICASTAGNOLE)	CIRILLO FABIO	(PANCALIERICASTAGNOLE)
MORGANTI PAOLO	(PEDONA BORGO S.D.)	PALLARA CHRISTIAN	(PEDONA BORGO S.D.)
SAMAKE ADAMA	(PEDONA BORGO S.D.)	PACE FRANCESCO	(POLISPORTIVA GARINO)
GARELLO FRANCESCO	(SANT ALBANO)	AMATULLI MIRKO	(VENARIA REALE)
CAPITAO RIGOBERTO	(VILLAFRANCA)	GEOGRAFO ALESSANDRO	(VILLAFRANCA)
PACCONI MATTEO	(VILLAFRANCA)		

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 SPORTING SAVIGLIANO

Per il comportamento dei propri sostenitori che per 5/6 volte nel secondo tempo dissentivano per le decisioni prese dall'arbitro proferendo frasi ironiche al suo indirizzo.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROSSO FABIO (SPORTING SAVIGLIANO)

ASSISTENTE ARBITRO

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRARIS MIRKO (CIGLIANO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POSTIGLIONE LUCA (CIRIE CALCIO 1946) ANGARAMO MATTIA (SPORTING SAVIGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARENA FRANCESCO (CIGLIANO CALCIO) LOJA MATTEO (FELIZZANO 1920)

POLISI ERLIND	(FELIZZANO 1920)	RATTA LUCA	(FULVIUS 1908)
LAMNAOUAR ILIAS	(S.SEVERIANO)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PERRI ANDREA	(CAMERI CALCIO)	FORMIA MATTEO	(CIGLIANO CALCIO)
RICHIARDI MATTEO	(CIRIE CALCIO 1946)	TARELLA SIMONE	(CIRIE CALCIO 1946)
BOVO CRISTIAN	(FELIZZANO 1920)	POSCA ANDREA	(FELIZZANO 1920)
SIMONELLI ALBERTO	(FELIZZANO 1920)	BIANCO JACOPO	(FORTITUDO F.O.)
BOVERI GIACOMO	(FORTITUDO F.O.)	ICARDI LUCA THOMAS	(FULVIUS 1908)
XHENJE ALESSIO	(FULVIUS 1908)	ACOSTA ORDONEZ CARLO STEFANO	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)
CESTAGALLI MARCO	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)	PENNA ANDREA	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)
PESCAROLO FABIO	(OLIMPIA SANT AGABIO 1948)	BAGNIS GREGORIO	(PRO PALAZZOLO)
CELLINI ANDREA	(PRO PALAZZOLO)	MATTEI EMMANUELE	(PRO PALAZZOLO)
URENA CAMILO JOHN FREDDY	(PRO PALAZZOLO)	LUKANI ALBERTO	(SPORTING SAVIGLIANO)
KARBAL HAMZA	(VIGUZZOLESE)		

GARE DEL 9/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/12/2025

CALABRESE LORENZO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
-------------------	--------------------------

Per aver minacciato gravemente un calciatore della squadra avversaria.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ESPOSITO IVAN	(BUTTIGLIERESE 95)	ADDARI GIORGIO	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCHIO)
---------------	--------------------	----------------	----------------------------------

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/10/2025

MAGISTRI MARCO	(SAN BERNARDO)
----------------	----------------

Per aver minacciato un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

MOLLIKA FRANCESCO
EROS (FOOTBALL CLUB VIGONE)

Allontanato dal campo per eccessive proteste.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PRAGO VINCENZO (KL PERTUSA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

HAMINE YASSINE (TORRI BIELLESI A.S.D.)

Per condotta irraguardosa nei confronti dell'arbitro consistita nel proferire un insulto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTIN ANDREA	(CALCIO VOGOGNA)	ODDENINO MATTIA	(CUMIANA SPORT)
DANZO LUCA	(FERIOLO CALCIO)	BORGNA MATTEO	(GARESSIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BERNARDI NICCOLO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)	SANGHEZ TOMMASO	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)
DAMIANI FRANCESCO	(CALCIO LEINI)	PADULA ALESSANDRO	(CAVOUR)
GROSSO MARCO	(CUMIANA SPORT)	SARTORI SIMONE	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)
CARUSO NICOLO FABRIZIO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	CAKONI FLORJAN	(GARESSIO)
LEKA ERGYS	(GARESSIO)	VUTHAJ ANDI	(GARESSIO)
MESIANO MATTEO	(GASSINOSANRAFFAELE)	FASOLATO MATTEO	(JUNIOR TORRAZZA)
GIARDINO ANDREA	(JUNIOR TORRAZZA)	MORETTI JOE	(JUNIOR TORRAZZA)
PAGNONI LUCA	(MIRAFIORI A.S.D.)	COSTANTINO LORENZO	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
SARDO MATTEO	(SAN BERNARDO)	MISCIA SIMONE	(SAN GIORGIO TORINO)
TOFFANIN MATTEO	(SAN GIORGIO TORINO)	GILARDI PATRICK	(TORRI BIELLESI A.S.D.)
SALINA BORELLO ALBERTO	(VARZESE)	TAROVO DAVIDE	(VARZESE)
COSTA MATTIA	(VILLARBASSE)		

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRERI ALBERTO	(AVIGLIANESE)	DAMIANI RICCARDO	(BUTTIGLIERESE 95)
PIU SIMONE	(CALCIO LEINI)	PALAMARA LUCA	(CALCIO VOGOGNA)
ELISEO ALESSANDRO	(CARPIGNANO)	SEIDITA RICCARDO	(CARPIGNANO)

DIMASE ALESSANDRO	(CASELLE CALCIO)	MANA SIMONE	(CASELLE CALCIO)
MURA FRANCESCO	(CASELLE CALCIO)	RUFFINATTO PIETRO	(CUMIANA SPORT)
ROMAGNINI ENRICO	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)	CARAMUCCI LORENZO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
GUERRIERI DAVIDE	(FOOTBALL CLUB VIGONE)	MION ALESSIO	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
DARBOE YUSUPHA	(G.A.R. REBAUDENGO)	DOUMBOUYA ABOUBACAR	(G.A.R. REBAUDENGO)
FALL PAPA MODOU	(G.A.R. REBAUDENGO)	NIMOH EMMANUEL GARE	(G.A.R. REBAUDENGO)
STAFRA RAJAN	(GARESSIO)	VINAI LUCA	(GARESSIO)
TROVO LUCA	(GASSINOSANRAFFAELE)	CAPRINO NICCOLO	(KL PERTUSA)
TRUSSARDI ALESSIO	(KL PERTUSA)	BERSAGLI MATTEO	(LUSERNA)
BRUNO ALESSIO	(LUSERNA)	CENGHIALTA ROBERTO	(LUSERNA)
RIVOIRO SIMONE	(LUSERNA)	ALLASIA FRANCESCO	(MARENE)
PENNA MARCELLO	(MARENE)	BECHIS UMBERTO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
FLORES DAVIDE	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)	GORGERINO UMBERTO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
SEGLIE ALESSANDRO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)	GIACOVELLI CRISTIANO	(MIRAFIORI A.S.D.)
TAGLIENTO CRISTIAN	(MIRAFIORI A.S.D.)	DI GIOVANNI ALESSANDRO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
DIOP GABRIEL GALLES	(MONCALIERI CALCIO 1953)	MARUZZELLA CHRISTIAN	(PIOSSASCO)
BATTAGLIA JURI	(POL. PARADISO COLLEGNO)	CROSETTA ANDREA	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
MEGLIOLA SIMONE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)	SORRENTINO DANIEL	(SAN BERNARDO)
MACCARI ALESSIO	(SAN GIACOMO CHIERI)	MANUGUERRA LORENZO	(SAN GIORGIO TORINO)
ARDIZZOIA ALESSANDRO	(SIZZANO)	BERNARDO ALESSANDRO	(TORRI BIELLESI A.S.D.)
MIHAILA MARIAN	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	CURELLI TOMMASO	(VALLE ELVO)
SECCO EDOARDO	(VALLE ELVO)	MUCCI JACOPO	(VILLARBASSE)

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 8/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 FUCSIA NIZZA

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AGADDOU ANAS

(FUTSAL CLUB SANTHIA)

COSTA SIMONE

(POL LIBERTAS ANTIGNANO)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MORELLATO EDOARDO

(TOP FIVE S.R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

HAJOUBI ABDEL BARI

(FUTSAL CLUB SANTHIA)

Per condotta violenta consistita nell'aver colpito l'avversario con una manata al volto a gioco in svolgimento.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAZIO MATTIA

(POL LIBERTAS ANTIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

OURIQUES LIBRELATO
PEDRO

(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

CHINI GABRIELE

(FUCSIA NIZZA)

RIVETTI ANDREA

(FUCSIA NIZZA)

BRIENZA DAVIDE

(FUTSAL CLUB SANTHIA)

HAJOUBI ABDEL HAMID

(FUTSAL CLUB SANTHIA)

MARIOTTI ANDREA

(FUTSAL CLUB SANTHIA)

TIRRAF AMIR

(FUTSAL CLUB SANTHIA)

AHMETOVIC BRAJAN

(FUTSAL SAVIGLIANO)

MARTORANO GIORGIO

(TOP FIVE S.R.L.)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO **A LIVELLO TERRITORIALE**

a) Seduta del 10/10/2025 - Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Avv. Loredana Germano' (Componente), Dott. Michele Penza (Componente Estensore)

Reclamo della Società Aviglianese avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 25.09.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara AVIGLIANESE – ASD Beppe Viola Calcio disputata in data 21.09.2025, Campionato di Prima Categoria, Girone D

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 27.09.2025, la società ASD Aviglianese si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato il suo allenatore Davide Bonino per un tempo determinato fino al 21.11.2025, chiedendo una riduzione della sanzione.

Nel referto arbitrale si legge: *"...in seguito alla notifica del mio provvedimento di espulsione, l'allenatore dell'Aviglianese Davide Bonino, entrava sul terreno di gioco avvicinandosi minacciosamente e costringendomi ad arretrare; ...mentre faceva ritorno in panchina per raccogliere i propri effetti personali rivolgeva frasi ingiuriose..."*.

La società reclamante contesta tale fatto ingiurioso, ma che non ritiene gravemente irrispettoso, allegando un video come materiale probatorio, volto a dimostrare sia la totale mancanza di contatto fisico con l'arbitro sia la modalità dell'allontanamento dell'allenatore espulso dal terreno di gioco. In particolare, infatti, nel reclamo la società sottolinea come lo stesso allenatore abbia lasciato il terreno di gioco tendendo la mano all'arbitro, quale atto di accettazione della decisione e di rispetto della sua decisione; gesto, tuttavia, non accettato dall'ufficiale di gara.

Il Giudice sportivo ha irrogato la sanzione di squalifica a tempo determinato e precisamente fino alla data del 21.11.2025 valutando il comportamento dell'allenatore eccessivo e irrispettoso, poiché lo stesso veniva in un primo momento allontanato dal campo per proteste e successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione, *"cercava il contatto fisico con l'arbitro, tanto che erano costretti a intervenire due dirigenti per riportarlo fuori dal terreno di gioco, all'altezza della panchina rivolgeva ancora espressioni minacciose nei confronti dell'arbitro"*.

Questa Corte Sportiva d'Appello, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara e visionato il materiale probatorio, ritiene il ricorso presentato dall'ASD Aviglianese meritevole di accoglimento.

Infatti, il materiale istruttorio acquisito porta a ridimensionare quanto contestato all'allenatore, sig. Bonino, poiché da esso si evince come non si concretizza alcun contatto fisico tra l'arbitro e l'allenatore. Pertanto, la sanzione applicata dal Giudice di prime cure appare sproporzionata e il quadro che ne viene delineato giustifica una riduzione della sanzione di squalifica inflitta.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo proposto dall'ASD Aviglianese e

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico del sig. BONINO Davide, rideterminandola fino alla data del 31 Ottobre 2025.

Si dispone la restituzione della tassa, qualora la stessa sia già incamerata.

Il Componente estensore
Dott. Michele Penza

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

**b) Seduta del 03.10.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Loredana Germano' (Componente), Dr.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore).
Reclamo della Società A.S.D Azzurra avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 18 del 18.09.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta relativa alla gara**

A.S.D. Azzurra- A.S.D Piazza valevole per il Campionato di Prima Categoria, disputata in data 07.09.2025

Con reclamo inviato a mezzo pec, in data 23.09.2025, correttamente preannunciato, la ricorrente si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo della società A.S.D. Piazza, ha irrogato le seguenti sanzioni:

- perdita della gara con il risultato ASD Azzurra- ASD Piazza 0-3;
- ammenda di euro 150,00 a carico della Società A.S.D Azzurra;
- squalifica del dirigente accompagnatore Mana Matteo fino al 02.10.2025;
- ulteriore squalifica di una gara per il giocatore Marelli Mattia.

Il Giudice di prime cure ha accertato che la Società A.S.D Azzurra, durante la partita in contestazione, ha schierato, al minuto 42' del secondo tempo, il calciatore Marelli Mattia, il quale risultava essere in costanza di squalifica, non avendo egli scontato la squalifica inflittagli in occasione dell'ultima gara del Campionato Juniores Under 19 della precedente stagione con CU Provinciale n.40 del 17 aprile 2025.

Nel proprio reclamo, la Società pur non negando i fatti, ritiene che *“la tipicità dell'illecito invocato dalla ASD Piazza difetta ab origine”* per le seguenti argomentazioni.

Richiamando la centralità del principio di omogeneità ex art. 21 CGS, la Società ha ritenuto che il giocatore, essendo divenuto un fuori quota Under 19 nella stagione sportiva in corso, dovesse scontare la squalifica, inflittagli in occasione della gara Juniores Under 19, nella nuova “categoria di appartenenza”, ovvero, secondo l'interpretazione della Società, la prima gara della seconda squadra di Terza categoria Under 21, disciplinata dal CU n.84 del 1.08.2025, campionato per cui la Società si era regolarmente iscritta (*cfr. ricevuta pagamento di iscrizione al Campionato di Terza Categoria Under 21 Pura*).

Tra l'altro, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, la Società ha considerato la nuova categoria istituita Under 21 non come un campionato “generalista” bensì “specifico”, ritenendo che la ratio di tale introduzione fosse la volontà da parte della Lega di introdurre una categoria più contigua a quella Under 19, dove appunto per il principio di omogeneità il calciatore avrebbe potuto scontare la squalifica in contestazione.

Il fatto che problemi di carattere pratico e organizzativo (insufficienza del numero di squadre iscritte), dei quali la stessa non poteva essere a conoscenza al momento della disputa della gara della Prima squadra di Prima Categoria, non abbiano consentito lo svolgimento di un girone esclusivamente di sole squadre Under 21, per la Società non ha comportato una valutazione diversa in ordine alla collocazione del momento della esecuzione della sanzione disciplinare.

Questa Corte ritiene, innanzitutto, che il reclamo non può essere esaminato nel merito e va dichiarato inammissibile limitatamente ai capi di impugnazione relativi alla sanzione dell'ammenda di euro 150,00 a carico della società, dell'inibizione del dirigente fino al 02.10.2025 e della squalifica di una ulteriore giornata per il calciatore Mattia Marelli, poiché ricadenti nelle previsioni ex art. 137 CGS.

Ai sensi dell'art.137, comma 3, CGS, non sono impugnabili, infatti, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifiche a termine fino a quindici giorni;
- inibizioni dei dirigenti o squalifiche dei tecnici/massaggiatori fino ad un mese;
- provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti a campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Il reclamo, quanto all'impugnazione della sanzione della perdita della gara, non merita invece accoglimento.

Nella fattispecie, il calciatore Mattia Marelli, divenuto fuori quota per la categoria Under 19, era regolarmente tesserato per la Società e legittimato a prendere parte al campionato di Prima categoria, in cui ha effettivamente preso parte, essendo schierato in campo. La circostanza che la Società avesse iscritto una seconda squadra al campionato Under 21, non ancora iniziato e per cui non era stata ancora calendarizzata la prima giornata, è inconferente: la squalifica non poteva restare “sospesa” sino all’inizio del torneo, dovendo essere scontata immediatamente alla prima gara utile, anche in categoria diversa, purchè disputata dalla stessa Società.

Tra l’altro, la fonte regolamentare, richiamata dalla reclamante a sostegno della propria tesi difensiva, il CU n.84 del 01.08.2025, contiene delle disposizioni di carattere sperimentale ed organizzativo che non modificano o derogano alla normativa generale in tema di esecuzione delle squalifiche, contemplata dagli artt. 19,21,137 CGS, da cui si ricava la prevalenza del principio di effettività della sanzione rispetto a quello di omogeneità. In situazioni complicate come quella ad oggetto del reclamo, tale principio è l’unico che può garantire la certezza della esecuzione della sanzione, in maniera tale da non lasciare nella discrezionalità delle Società la collocazione materiale del momento in cui la stessa sarà eseguita.

Secondo consolidata giurisprudenza federale, la prima gara utile coincide con la prima competizione ufficiale della società di appartenenza, indipendentemente dalla categoria (cfr. *Corte Sportiva d’Appello, SS.UU., n.27/2019-2020*).

Inoltre, proprio la sentenza della CFA allegata dalla reclamante (n. 0138 del 2023-24) conferma la prevalenza del principio di effettività su quello di omogeneità nei casi analoghi a quello di specie: *“infatti l’operatività della norma speciale di cui al comma 7 (e la prevalenza del criterio di effettività su quello di omogeneità) presuppone che il giocatore abbia mutato categoria “anagrafica” e non possa appunto più scontare la squalifica residua nella categoria di pregressa appartenenza”* (cfr. ibidem).

Ne consegue, per tutte le argomentazioni sopra esposte, che il reclamo presentato in merito debba essere rigettato.

P.Q.M

La Corte Sportiva Territoriale

DICHIARA INAMMISSIBILE

- il reclamo presentato dalla Società A.S.D Azzurra sul punto delle sanzioni relative all’ammenda di euro 150,00, alla squalifica del dirigente accompagnatore Mana Matteo fino al 02.10.2025; all’ulteriore squalifica di una gara per il giocatore Marelli Mattia.

RESPINGE

- il reclamo presentato dalla Società A.S.D Azzurra, confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, sul punto della sanzione della perdita della gara.

Dispone l’addebito e il prelievo della tassa di reclamo.

Il Componente estensore
Dott. ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

c) Seduta del 10/10/2025 - Collegio composto dai: dott. Ugo Annona Presidente dott.ssa Loredana Germanò Componente dott. Luciano Tarditi Estensore

Reclamo della A.C.D. Pro Molare di Molare (AL) avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 25/09/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Deportivo Bistagno - ACD Pro Molare disputata in data 21/09/2025

Con reclamo inviato a mezzo Pec la società ACD Pro Molare si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per cinque gare effettive del giocatore della Pro Molare Diba Samba per "condotta violenta, consistita nel colpire con un pugno un giocatore avversario e, dopo il provvedimento di espulsione, per avere rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro" chiedendo una riduzione della sanzione.

Nel referto arbitrale si legge "durante il calcio d'angolo a favore degli avversari, prima dell'esecuzione dello stesso, il giocatore n. 10 del Pro Molare Diba Samba, colpisce con un pugno il volto un giocatore del Deportivo Calcio Bistagno (il quale, dopo aver avuto il soccorso del proprio massaggiatore, ha continuato a giocare senza alcun danno provocato dalla condotta violenta di Diba). Si segnala che il giocatore del Pro Molare Diba Samba, non è immediatamente uscito dal campo ed è stato scortato dopo circa due minuti fuori da alcuni suoi compagni dato il suo stato di alterazione per il provvedimento disciplinare e nel mentre ritardava l'uscita dal terreno di gioco ha ripetuto verso il Direttore di Gara alcune parole ingiuriose (es. "pezzo di merda").

Nel proprio reclamo la Pro Molare evidenzia che il Diba Samba non ha sferrato alcun pugno all'avversario, ma che durante una fase concitata di gioco, in occasione di un calcio d'angolo il Diba "oggetto di cure particolari da parte dei difensori e nel tentativo di allontanare un avversario lo colpiva a mano aperta ma senza procurare danni..."

Quanto all'avere il Diba rivolto frasi ingiuriose all'arbitro, la Società attribuisce ciò all'avere il Diba cercato di spiegare la sua non responsabilità perché "non è ancora padrone della lingua italiana al 100%" e, poiché l'Arbitro non gli aveva dato un "cenno di comprensione" delle sue spiegazioni, aveva espresso l'epiteto ascrittogli (del quale peraltro si era poi scusato personalmente nello spogliatoio con l'interessato).

Il reclamo non può trovare accoglimento e va quindi respinto.

Come emerge dal reclamo stesso, è noto anche alla società ricorrente, il valore probatorio del referto arbitrale ex art. 61 comma 1^a C.G.S. e pertanto non può essere messo in discussione, in assenza di univoci elementi probatori che attestino il contrario, che il Diba abbia sferrato un pugno in viso all'avversario, sia pure in una fase concitata di gioco e non una semplice manata per allontanarlo da sé.

Piuttosto è da rimarcare quanto il referto contiene e su cui la Pro Molare sorvola e cioè che dopo il provvedimento di espulsione, il Diba non si è allontanato subito dall'area di gioco ma è stato scortato fuori dai compagni di squadra dopo circa due minuti stante il suo stato di alterazione conseguente all'espulsione.

Absolutamente irrilevante è poi che ciò sia avvenuto perché il Diba non controlla perfettamente la lingua italiana in quanto un provvedimento di espulsione è di per sé chiarissimo e non comporta altro che rispettarlo e certamente nel farlo non si può oltraggiare il direttore di gara come invece è avvenuto.

Si tratta pertanto, come correttamente valutato dal Giudice Sportivo, di comportamento ingiustificabile concretizzatosi in gesti aggressivi, condotte inappropriate, insulti di grave entità.

Il solo fatto che la società Pro Molare nel proprio reclamo abbia correttamente evidenziato di aver già fatto una ramanzina al giocatore e di ritenere giusta la punizione del Diba, non può giustificare anche soltanto una riduzione dell'entità della sanzione irrorata in primo grado, sanzione che risulta proporzionata ed adeguata alla gravità dei fatti occorsi e deve pertanto essere confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

il reclamo presentato dalla società A.C.D. Pro Molare confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Dispone l'addebito e il prelievo della tassa di reclamo

Il componente estensore

d) Composizione Collegio: Avv. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Martina Minicozzi (Relatore), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Reclamo della società A.S.D. Murazzo 1996 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 25.09.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara di qualificazione under 14 regionale BUSCA 1920 A R.L. – MURAZZO disputata in data 20/09/2025, Campionato U14 Regionali - Girone 29

Con reclamo inoltrato a mezzo PEC in data 26 settembre 2025, la Società MURAZZO ha chiesto l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione inflitta al Sig. Cesare Carnevale, in qualità di massaggiatore tesserato, ritenuta eccessiva rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

Va rilevato che il reclamo non può essere esaminato nel merito poiché come espressamente indicato nel *Comunicato Ufficiale n. 9*, pubblicato in data 10 settembre 2025, risulta testualmente quanto segue:

“Tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo [inerenti il Campionato U14 Regionali] non sono impugnabili in alcuna sede.”

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale dichiara **inammissibile** il reclamo presentato dalla società MURAZZO e, per l'effetto, conferma le sanzioni già impartite dal Giudice Sportivo, disponendo il prelievo del relativo contributo di reclamo.

Componente estensore
Dott. Martina Minicozzi

Presidente
Dott. Ugo Annona

e) Seduta del 10.10.2025. Composizione Collegio: : Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Loredana Germanò (Componente Estensore), Avv. Federico Mordibelli

Reclamo della società USD ALPIGNANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 18.09.2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara USD ALPIGNANO CALCIO - LUCENTO, del 14 settembre alle ore 10.30 valida per il Campionato U15 Regionale, Girone C

Con reclamo inviato a mezzo PEC in data 22 settembre 2025, la società USD ALPIGNANO CALCIO si oppone al provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la reclamante infliggendo la perdita della gara con omologazione del risultato 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 100 per la mancata organizzazione della partita.

Nel referto arbitrale si legge: *“ alle ore 10.15 circa venivo avvisato che vi era in corso un intervento di manutenzione del terreno di gioco, nello specifico il taglio dell'erba e che questo intervento richiedeva il posticipo di inizio della gara. Alle 10.20 eseguivo l'appello presso i due spogliatoi delle due rispettive società. Finito gli appelli effettuavo un secondo sopralluogo al terreno di gioco ove vi era ancora in corso l'intervento di manutenzione e notavo, dove vi era già passato il tagliaerba, che le linee del terreno non erano tracciate in maniera sufficientemente chiara e risultavano di difficile visibilità a seguito della manutenzione. Chiedevo dunque, alla società ospitante, alle ore 10.30 di mettere a demarcare le linee rendendole regolari per il corretto svolgimento dell'incontro, ma mi veniva riferito che l'addetto a tale intervento era colui che stava procedendo al taglio dell'erba e che si sarebbe dovuto attendere per poter procedere. A tal punto alle ore 10.40 circa evidenziavo che si sarebbe potuto attendere , come da regolamento, entro le successive ore 11.05, ovvero un tempo regolamentare. Alle ore 10.50 facevo ingresso sul terreno di gioco assieme ai due rispettivi capitani delle due società dove si constatava effettivamente che non vi erano le condizioni idonee al corretto svolgimento della partita. L'intervento di manutenzione del taglio dell'erba aveva termine alle ore*

11.02 dove ancora nessuno si adoperava alla demarcazione delle linee, solo successivamente alle ore 11.05 l'addetto si prodigava ad iniziare l'intervento da me richiesto. Considerando che l'intervento sarebbe andato ancora per le lunghe poiché l'intero terreno di gioco e tutte le linee avevano bisogno di essere rese visibili, si decideva di non dare inizio alla gara. Alle ore 11.25 si consegnavano i rispettivi documenti alle due società e si abbandonava l'impianto".

La società reclamante non contesta il provvedimento assunto nell'immediatezza dal direttore di gara ma contesta solo successivamente la mancata concessione di un ulteriore lasso di tempo - extra regolamento - di 10/15 minuti che avrebbe permesso di portare a termine il lavoro, nonché contesta la sconfitta inflitta a tavolino, con penalizzazione di 1 punto ed irrogazione di ammenda, per essere tali sanzioni sproporzionate in quanto non il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in considerazione le circostanze attenuanti rappresentate da un guasto tecnico al macchinario "tagliaerba" avvenuto nella serata del 13.09.2025, il cui ricambio è stato installato la mattina successiva del 14.09.2025 alle ore 9.30 circa.

La Società pur riconoscendo la responsabilità dell'accaduto, rileva come tale decisione "*sia sproporzionata soprattutto nei confronti del gruppo squadra*".

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Il Giudice sportivo ha così deciso di "*sanzionare la società ALPIGNANO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato: Alpignano – Lucento 0-3, penalizzare di un punto in classifica la società Alpignano e di comminare alla società Alpignano l'ammenda di € 103,00 per la mancata organizzazione della partita*".

Innanzitutto Codesta Corte osserva che, in linea con la consolidata giurisprudenza sportiva (cfr. CSA, decisioni n. 145/2019), la forza maggiore si configura esclusivamente quando l'evento che impedisce lo svolgimento della gara sia *assolutamente imprevedibile, inevitabile e non riconducibile, neppure in via mediata, alla sfera di controllo o di organizzazione della società*.

Nel caso di specie, la rottura di un mezzo meccanico impiegato per la manutenzione del terreno di gioco, del resto nemmeno provato, pur potendosi qualificare come circostanza imprevista, *non presenta il carattere dell'inevitabilità* richiesto per integrare la causa di forza maggiore, atteso che simili evenienze rientrano nel rischio gestionale della società ospitante, la quale ha l'onere di predisporre mezzi e risorse alternative idonei a garantire la regolare disputa della gara.

In merito alla richiesta della società di vedersi concesso un tempo extra per il completamento dei lavori la Corte osserva che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il direttore di gara ha ampia discrezionalità nell'accertare le condizioni del terreno e determinare la fattibilità della disputa della gara. La giurisprudenza sportiva consolidata ha chiarito che eventuali proroghe extra regolamento possono essere concesse solo se vi è prova concreta e certa della possibilità di completare il lavoro entro il tempo richiesto.

Nel caso di specie, il referto arbitrale documenta che: le operazioni di tracciatura sono iniziate solo successivamente alle ore 11.05; l'intervento era di durata significativa, non garantendo che la completa sistemazione del campo potesse avvenire in 10/15 minuti.

Pertanto, la richiesta di ulteriore tempo extra non era sufficiente a fondare una modifica del provvedimento immediato del direttore di gara. La dilazione era da considerarsi *irrealizzabile* in pratica, rimanendo la decisione del direttore di gara *entro i limiti regolamentari* pienamente legittima. Tuttavia, la Corte ritiene che le circostanze *ut supra* rilevate, così come riferite dalla reclamante, possano rilevare ai fini *attenuanti*, ex art. 13, comma 2, CGS, atteso che: il guasto risulta essere avvenuto in un momento prossimo alla gara e non imputabile alla negligenza della Società; la Società si è prontamente attivata per porvi rimedio, come attestato dal referto arbitrale e dalla documentazione prodotta; non sussistono elementi tali da far ritenere un intento dilatorio o ostruzionistico.

Pertanto, pur dovendosi confermare la responsabilità della Società ospitante per la mancata predisposizione del campo idoneo, la Corte *valuta la condotta complessiva come esente da dolo e contraddistinta da elementi di buona fede*, che giustificano una riduzione delle sanzioni accessorie (penalizzazione e ammenda), ferma restando la perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 5, CGS.

PQM

la Corte Sportiva di Appello

Accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società ALPIGNANO e per l'effetto:

Conferma la sanzione della **perdita della gara** inflitta in primo grado;

Riforma il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni accessorie, disponendo: la **revoca della penalizzazione** di un punto in classifica; la **riduzione dell'ammenda** a euro **50,00**.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Loredana Germanò

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

f) Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente) Dott.ssa Martina Minicozzi (relatore) Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella
Reclamo della Società Scuole Cristiane Calcio avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 09 del 01.10.2025 della Delegazione Provinciale di Novara in relazione alla gara del 27.09.2025 – Campionato Under 16 Provinciale

Con reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 2 ottobre 2025, la Società Scuole Cristiane Calcio ha impugnato la decisione assunta dalla Delegazione Provinciale di Novara, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 09 del 01.10.2025, con riferimento alla gara del 27.09.2025 – categoria Allievi B Under 16 – con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Toure Aya la squalifica per quattro giornate di gara effettive, a seguito di espulsione.

Il reclamo è stato regolarmente preannunciato e depositato nei termini previsti dall'art. 71 del Codice di Giustizia Sportiva, che stabilisce l'obbligo del preannuncio entro due giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata e la proposizione del reclamo motivato entro cinque giorni. Dagli atti risulta la regolare trasmissione del reclamo via PEC e il pagamento della relativa tassa nei termini previsti.

Nel referto arbitrale, il calciatore Toure Aya effettivamente viene segnalato per una serie di comportamenti. In particolare, l'intervento di mano volontario per impedire una segnatura, seguito da un calcio a un avversario, un atteggiamento provocatorio nei confronti di altri giocatori, il rifiuto di uscire dal campo e un ritorno non autorizzato a bordo campo dopo essere stato accompagnato negli spogliatoi. Tali condotte hanno indotto il Giudice Sportivo ad applicare al calciatore la sanzione di quattro giornate di squalifica.

Nel proprio reclamo, la Società Scuole Cristiane ASD non contesta il contenuto del referto arbitrale, né la sussistenza degli episodi descritti, che vengono anzi riconosciuti come incompatibili con i valori della Società stessa. Quest'ultima, però, ha espresso rammarico, tramite scuse formali ed attribuendo l'accaduto a un eccesso di foga agonistica. Inoltre, ha manifestato l'intenzione di adottare misure concrete volte a prevenire il ripetersi di simili comportamenti.

Pertanto, codesta Corte, pur ritenendo antisportivi i comportamenti posti in essere dal calciatore, visti il comportamento collaborativo della Società, l'assenza di contestazione del referto, la presentazione delle scuse, la giovane età del calciatore, nonché l'impegno assunto dalla Società a intervenire anche sul piano educativo, tutti elementi che rappresentano circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 13 CGS, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo. Inoltre, questa Corte Sportiva d'Appello ha valutato i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, ritenendo che l'assenza di precedenti disciplinari e l'evidente ridotta maturità emotiva del calciatore giustificino una rimodulazione della sanzione, pur mantenendo il principio della sanzione effettiva.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo presentato dalla Società Scuole Cristiane Calcio e

RIDUCE

la sanzione inflitta al calciatore Toure Aya a tre giornate di squalifica effettive.

Componente estensore
Dott. Martina Minicozzi

Presidente
Dott. Ugo Annona

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 03.10.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Federico Morbidelli (Componente Estensore), Dott.ssa Eleonora Germanò (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

1. Del sig. Augusto Pier Mario Guazzotti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Rapid Torino A.S.D. per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Provinciale Allievi Under 16 al sig. Donatello Santomauro, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dal punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Provinciale Allievi Under 17 al sig. Roberto Lo Maglio, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

2. Del sig. Donatello Santomauro, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Rapid Torino A.S.D. per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Polisportiva Rapid Torino ASD militante nel girone B del campionato Provinciale Allievi Under 16, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

3. Del sig. Roberto Lo Maglio, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Rapid Torino A.S.D. per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Polisportiva Rapid Torino ASD militante nel girone B del campionato Provinciale Allievi Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

4. Della società Polisportiva Rapid Torino A.S.D., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Augusto Pier Mario Guazzotti, Donatello Santomauro e Roberto Lo Maglio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 04 agosto 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale i signori Augusto Pier Mario Guazzotti, Donatello Santomauro e Roberto Lo Maglio, nonché la società Polisportiva Rapid Torino A.S.D. per rispondere, ognuno nel proprio ruolo, delle incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da una segnalazione dell'Organismo di Vigilanza della FIGC alla Procura Federale con la quale veniva evidenziato che la società Polisportiva Rapid Torino A.S.D. aveva

affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nei campionati Provinciali Allievi Under 16 e Under 17, rispettivamente ai sig. Donatello Santomauro e Roberto Lo Maglio, soggetti sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

A tale segnalazione seguiva un'articolata attività investigativa rappresentata dall'acquisizione: del foglio censimento della società Polisportiva Rapid Torino ASD e delle relative posizioni di tesseramento; di tutti i referti e le distinte di gara relativi agli incontri disputati nella stagione sportiva 2024-2025 dalle squadre Allievi Under 16 e Under 17 della Società Polisportiva Rapid Torino ASD nel campionato provinciale di Torino; dei verbali di tutte le audizioni effettuate nell'ambito del procedimento (tra le quali anche quelle dei soggetti deferiti); della documentazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramento della FIGC; dell'elenco dei Dirigenti della società Polisportiva Rapid Torino ASD per la stagione sportiva 2024-2025.

All'udienza del 3 ottobre 2025, verificata la regolare citazione delle parti, comparivano dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Francesco Vignoli, in rappresentanza della Procura Federale (collegato da remoto), il Presidente della Società Polisportiva Rapid Torino, sig. Pier Mario Guazzotti, il sig. Donatello Santomauro e l'Avv. Giuseppe Fiore quale procuratore speciale di tutti i soggetti deferiti come da atti depositati in udienza.

Tutti i soggetti deferiti e la Società Polisportiva Rapid Torino ASD concordavano con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. nei seguenti termini:

- 4 mesi di inibizione a carico del sig. Roberto Lo Maglio;
- 4 mesi di inibizione a carico del sig. Pier Mario Guazzotti;
- 4 mesi di inibizione a carico del sig. Donatello Santomauro;
- € 533,33 di ammenda a carico della società Polisportiva Rapid Torino ASD.
-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto ex art. 127 C.G.S. tra la Procura Federale e tutti i soggetti deferiti, l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *“corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati”*.

Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza endofederale (CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023) questo tipo di patteggiamento post-deferimento prevede *“l'intervento ‘ratificatore’ dell'autorità giudicante e [...] non può essere comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice [...]”*. Tale principio si traduce nella disposizione, già citata, del comma 3 dell'art. 127 C.G.S., a cui va aggiunta l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento ma soltanto in caso di *“assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato”* al deferito [cfr. *ibidem*]. E di certo non è questa l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità dei soggetti deferiti (d'altronde neanche reclamata dalla Difesa).

Pertanto, in questa sede ogni altra valutazione è preclusa e risulterebbe abnorme, svuotando il senso stesso del patteggiamento e della sanzione su richiesta e, per l'appunto, accordo delle parti. Ulteriori e differenti, invece, sarebbero stati i parametri di valutazione dei fatti e di commisurazione delle sanzioni in caso di dibattimento, a cui però le parti hanno espressamente rinunciato, da un lato assumendo il rischio di non poter spiegare, e veder poi valutate, approfonditamente le proprie ragioni, ma dall'altro escludendo quello di ottenere, per l'Accusa, un proscioglimento ovvero, per la Difesa, una sanzione maggiore di quella richiesta e accettata [cfr. *ibidem*].

Operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., dunque, si ritiene di omologare le sanzioni di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti:

- Al sig. Roberto Lo Maglio la sanzione dell'inibizione per 4 mesi;
- Al sig. Pier Mario Guazzotti la sanzione dell'inibizione per 4 mesi;
- Al sig. Donatello Santomauro la sanzione dell'inibizione per 4 mesi;

- Al sig. Roberto LO Maglio la sanzione dell'inibizione per 4 mesi;
 - Alla società Polisportiva Rapid Torino ASD la sanzione dell'ammenda pari ad € 533.33
- Riserva la motivazione nei termini.

Il Componente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

b) Seduta del 03.10.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente Estensore.), Avv. Loredana Germanò (Componente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società U.S.D. PIANEZZA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Dello Russo, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini:

“violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo triangolare della categoria 2017, svoltosi in data 16 novembre 2024 presso il centro sportivo di Pianezza, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, al quale hanno partecipato anche le squadre delle società Lascaris 1954 A.S.D. ed A.S.D. Almese Calcio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 7 agosto 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale la Società U.S.D. PIANEZZA per rispondere della violazione riportata in epigrafe.

In particolare, alla stessa veniva contestata l'organizzazione e la realizzazione di un torneo triangolare della categoria 2017, svoltosi il 16.11.2024 presso il centro sportivo di Pianezza e con la partecipazione anche delle squadre della Società Lascaris 1954 A.S.D. ed A.S.D. Almese Calcio, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali.

All'udienza del 3 ottobre 2025, verificata la regolare citazione delle parti, comparivano dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Francesco Vignoli (in videocollegamento, come da preventiva autorizzazione del Presidente di Codesta Corte) in rappresentanza della Procura Federale, e la Società U.S.D. PIANEZZA per il tramite del Presidente Luca Dello Russo e del difensore Avv. Giuseppe Fiore

Le parti concordemente optavano per una definizione anticipata del procedimento mediante applicazione di sanzione su richiesta, ai sensi dell'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, e precisamente per l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 888,88, già ridotta per il rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto ex art. 127 C.G.S., l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *“corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti* e alla *“congruità della sanzione o degli impegni indicati”*, ovvero l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento in caso di *“assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato”* al deferito [cfr. CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023]. E di certo non è quest'ultima l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità della Società deferita, ed anzi essendo presenti in atti dichiarazioni del Presidente Dello Russo ammissive della responsabilità.

Pertanto, operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., si ritiene di omologare la sanzione di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra la Procura Federale e la Società U.S.D. PIANEZZA.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale
Applica, su accordo delle parti,
alla Società **U.S.D. PIANEZZA** la sanzione **dell'ammenda di euro 888,88**
(ottocentoottantotto,ottantotto).

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

c) Seduta del 03.10.2025. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Avv. Federico Morbidelli (Componente estensore), Avv. Eleonora Germanò (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

1. Del sig. Carmelo Sapone, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Under 19 al sig. Amato Di Pippo, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Under 18 al sig. Pierluigi Germano, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

c) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella stagione 2024 -2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Under 15 al sig. Claudio Di Trinca, nonostante quest'ultimo fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

d) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini Misti ai signori Giulio Cerato e Rossano Muscas, nonostante questi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

e) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e di Cerato, nonostante delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Esordienti 1° anno al signor Giulio Cerato, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

f)) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb) del Regolamento del

Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Primi Calci 1° anno al sig. Peter Portigliatti Piancera, nonostante quest' ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

g) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Primi Calci 2016 ed Esordienti 2018 al sig. Luca Carrus, nonostante quest' ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

h) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nella stagione 2024-2025 omissivo di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Under 19, Under 18, Under 15, Pulcini Misti, Esordienti 1° anno, Primi Calci 1° anno, Primi Calci 2016 ed Esordiente 2018 ad allenatori abilitati dal Settore Tecnico-

2. Del sig. Amato di Pippo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Under 19, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3. Del sig. Pierluigi Germano, all'epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Under 18, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4. Del sig. Claudio Di Trinca, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

5. Del sig. Giulio Cerato, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della Stagione Sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Esordienti 1° anno e Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

6. Del sig. Rossano Muscas, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della Stagione Sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

7. Del sig. Peter Portigliatti Piancera, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della Stagione Sportiva 2024-2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Primi Calci 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

8. Del sig. Luca Carrus, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Giavenocoazze per rispondere del seguente capo di incolpazione:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione 2024-2025 fino al 19.05.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Giavenocoazze militante nella categoria Primi Calci 2016 ed Esordienti 2018, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

9. Della società A.C.D. Giavenocoazze, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Carmelo Sapone, Amato di Pippo, Pierluigi Germano, Claudio Di Trinca, Giulio Cerato, Rossano Muscas, Peter Portigliatti Piancera e Luca Carrus, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2 agosto 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i signori Carmelo Sapone, Amato di Pippo, Pierluigi Germano, Paolo Di Trinca, Giulio Cerato, Rossano Muscas, Peter Portigliatti Piancera, Luca Carrus e la Società A.C.D. Giavenocoazze per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da una segnalazione dell'Organismo di Vigilanza della FIGC alla Procura Federale con la quale veniva evidenziato che la società A.C.D. Giavenocoazze, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, aveva affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Under 15, Under 18 ed Under 19 nonché di quelle che svolgono attività di base, a soggetti sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

A tale segnalazione seguiva un'articolata attività investigativa rappresentata dall'acquisizione del foglio censimento della società A.C.D. Giavenocoazze e delle relative posizioni di tesseramento nonché dei verbali di tutte le audizioni effettuate nell'ambito del procedimento (tra le quali anche quelle dei soggetti deferiti).

All'udienza del 3 ottobre 2025, verificata la regolare citazione delle parti, comparivano dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Francesco Vignoli, in rappresentanza della Procura Federale (collegato da remoto), il Presidente della Società A.C.D. Giavenocoazze Carmelo Sapone, in proprio e quale procuratore speciale del sig. Pierluigi Germano, il sig. Giulio Cerato, il sig. Luca Carrus, il sig. Peter Portigliatti Piancera ed il sig. Amato Di Pippo.

Non si presentavano né conferivano procura i signori Claudio Di Trinca e Rossano Muscas.

I signori Carmelo Sapone, Pierluigi Germano (tramite il procuratore Carmelo Sapone), Peter Portigliatti Piancera, Luca Carrus nonché la società A.C.D. Giavenocoazze concordavano con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. nei seguenti termini:

- 8 mesi di inibizione per il sig. Carmelo Sapone;
- 4 mesi di inibizione per il sig. Pierluigi Germano;
- 4 mesi di inibizione per il sig. Peter Portigliatti Piancera;
- 4 mesi e 20 giorni di inibizione per il sig. Luca Carrus;
- € 1000 di ammenda a carico della società A.C.D. Giavenocoazze.

Si procedeva, invece, con il giudizio ordinario per le posizioni dei signori Amato di Pippo, Claudio Di Trinca, Giulio Cerato e Rossano Muscas ed il Procuratore Federale, richiamando le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 mesi di inibizione per il sig. Amato di Pippo;
- 7 mesi di inibizione per il sig. Giulio Cerato;
- 6 mesi di inibizione per il sig. Claudio Di Trinca;
- 6 mesi di inibizione per il sig. Rossano Muscas

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alle posizioni dei signori Carmelo Sapone, Pierluigi Germano, Peter Portigliatti Piancera, Luca Carrus nonché della società A.C.D. Giavenocoazze, considerato l'accordo intervenuto ex art. 127 C.G.S. con la Procura Federale, l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *"corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati"*.

Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza endofederale (CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023) questo tipo di patteggiamento post-deferimento prevede *"l'intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante e [...] non può essere comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice [...]"*. Tale principio si traduce nella disposizione, già citata, del comma 3 dell'art. 127 C.G.S., a cui va aggiunta l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento ma soltanto in caso di *"assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato"* al deferito [cfr. *ibidem*]. E di certo non è questa l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità dei soggetti deferiti (d'altronde neanche reclamata dalla Difesa).

Pertanto, in questa sede ogni altra valutazione è preclusa e risulterebbe abnorme, svuotando il senso stesso del patteggiamento e della sanzione su richiesta e, per l'appunto, accordo delle parti. Ulteriori e differenti, invece, sarebbero stati i parametri di valutazione dei fatti e di commisurazione delle sanzioni in caso di dibattimento, a cui però le parti hanno espressamente rinunciato, da un lato assumendo il rischio di non poter spiegare, e veder poi valutate, approfonditamente le proprie ragioni, ma dall'altro escludendo quello di ottenere, per l'Accusa, un proscioglimento ovvero, per la Difesa, una sanzione maggiore di quella richiesta e accettata [cfr. *ibidem*].

Operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., dunque, si ritiene di omologare le sanzioni di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra le parti.

Con riferimento invece alle posizioni dei signori Amato di Pippo, Claudio Di Trinca, Giulio Cerato e Rossano Muscas che hanno optato per il rito ordinario si rileva quanto segue.

Dalle risultanze dell'attività di indagine svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dagli stessi tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è emersa la prova inequivocabile dei fatti oggetto del deferimento.

Tutti i sopra indicati soggetti deferiti hanno infatti reso dichiarazioni con pieno valore confessorio.

Si vedano a tal fine le dichiarazioni di **Claudio Di Trinca** (pag. 37 atti istruttori: *"ho svolto durante la stagione 2024-2025 il ruolo di allenatore della squadra Under 15 presso la società A.C.D. Giavenocoazze...non sono in possesso del patentino di allenatore"*) e di **Rossano Muscas** (pag. 68 atti istruttori: *"ho svolto durante la stagione sportiva 24-25 curando sia l'aspetto atletico che l'aspetto tecnico, gli allenamenti della squadra Pulcini misti presso la società Giavenocoazze. Durante le gare di campionato svolgevo il compito di allenatore della squadra. Dichiaro di non essere in possesso del patentino di allenatore della FIGC settore tecnico"*).

I signori Claudio Di Trinca e Rossano Muscas non si sono presentati in udienza e non hanno quindi fornito elementi in loro favore in grado di superare la sopra riportate dichiarazioni confessorie.

Per quanto riguarda la posizione del sig. **Amato di Pippo**, si evidenzia come lo stesso, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, abbia ammesso di aver svolto il ruolo di allenatore della squadra Under 19 nel girone di ritorno della stagione sportiva 24-25 sia in settimana che durante le gare di campionato.

Rispetto al possesso delle qualifiche richieste, ha dichiarato di essere stato in possesso del patentino UEFA B (esibito anche in sede di udienza) poi successivamente sospeso non avendo più corrisposto le quote associative.

Ha dichiarato, tuttavia, di aver iniziato le pratiche per riattivare il patentino sospeso nel gennaio 2025 ma di essere ancora *"in attesa di entrare in possesso dello stesso"* (pag. 43 atti istruttori).

Le medesime argomentazioni sono state riformulate in sede di udienza dove ha aggiunto di aver frequentato anche dei corsi di aggiornamento.

Da tali dichiarazioni appare evidente come, anche per il sig. Di Pippo, sia stata raggiunta la prova dei fatti oggetto del deferimento, non avendo lo stesso, al momento dei fatti contestati, ancora completato il percorso finalizzato a rientrare in possesso dell'abilitazione sospesa.

Con riferimento, infine, alla posizione del sig. **Giulio Cerato**, le iniziali dichiarazioni confessorie rese davanti alla Procura Federale (pag. 59 atti istruttori: *"non sono in possesso del patentino di allenatore"*) sono state ritrattate in sede di udienza, dove ha esibito e chiesto la produzione di un *"diploma allenatore portieri di calcio"* di cui aveva già fatto menzione nell'audizione in fase di indagine ma che non era mai stato prodotto agli atti dell'indagine.

Il Tribunale, sentito il parere contrario del Procuratore Federale, acquisiva il diploma del sig. Cerato riservando la decisione sulla sua ammissibilità.

Il sig. Cerato, come da sua stessa dichiarazione in fase di indagine, ha svolto gli allenamenti sia atletici che tecnici durante la settimana, che il ruolo di allenatore nelle gare di campionato, delle squadre Pulcini Misti e del secondo anno Scuola calcio.

Dalle dichiarazioni del sig. Cerato in udienza e valutata la produzione del diploma - che benché tardiva il Tribunale ritiene comunque di ammettere, sia in virtù dei propri ampi poteri di indagine e del generale principio di libera valutazione, da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, delle prove fornite dalle parti, sia perché trattasi di documento rilevante ai fini del decidere - il Collegio ritiene integrata la prova dei fatti oggetto del deferimento.

Il Cerato ha infatti dichiarato in fase di indagine di non essere in possesso del patentino di allenatore ed il diploma acquisito, non può certo essere considerato documento idoneo a svolgere il ruolo di allenatore, essendo un semplice diploma che attesta la partecipazione ad un corso di allenatori portieri rilasciato da un Ente di Promozione Sportiva e quindi, in ogni caso, non valido per svolgere attività in ambito federale che richiede, invece, con riferimento all'attività di base e quindi con riferimento alle categorie Pulcini Misti ed Esordienti 1° anno, che l'allenatore sia iscritto all'Albo del Settore tecnico della FIGC in uno dei seguenti ruoli: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene questo Tribunale congrue e proporzionate le sanzioni di 6 mesi di inibizione richieste dalla Procura Federale per le posizioni dei signori Claudio Di Trinca e Rossano Muscas.

Si ritiene invece, anche in virtù del buon comportamento processuale, che per i signori Amato di Pippo e Giulio Cerato possa concedersi una sanzione più mite rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale e che si ritiene congruo fissare in mesi 3 di inibizione per il sig. Di Pippo, avendo egli dimostrato di essere stato comunque in possesso di un patentino UEFA B in procinto di essere

rinnovato ed avendo allenato per un limitato periodo temporale (da gennaio 2025 al 19.05.2025), ed in mesi 6 di inibizione per il sig. Cerato, avendo egli allenato più squadre durante la stagione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale
Applica, su accordo delle parti:

- la sanzione di **8 mesi di inibizione** per il sig. **Carmelo Sapone**;
- la sanzione di **4 mesi di inibizione** per il sig. **Pierluigi Germano**;
- la sanzione di **4 mesi** di inibizione per il sig. **Peter Portigliatti Piacera**;
- la sanzione **4 mesi e 20 giorni** di inibizione per il sig. **Luca Carrus**;
- la sanzione **euro 1.000 di ammenda** a carico della **Società A.C.D. Giavenocoazze**

Dichiara i signori Amato di Pippo, Claudio Di Trinca, Giulio Cerato e Rossano Muscas responsabili dei fatti loro contestati e, per l'effetto, irroga ai signori Claudio di Trinca e Rossano Muscas la sanzione di 6 mesi di inibizione, al signor Amato Di Pippo la sanzione di 3 mesi di inibizione ed al signor Giulio Cerato la sanzione di 6 mesi di inibizione.

Il Componente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Ottobre 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 16 Ottobre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)